

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 ottobre 1995

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 127

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1995.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101).

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1995.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201).

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1995.

Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1996 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1995. — <i>Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101)</i> Allegato A - Mod. 101 Istruzioni per il lavoratore dipendente Allegato B - Istruzione per il datore di lavoro o ente erogante	Pag. 5 » 7 » 8 » 9
DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1995. — <i>Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201)</i> Allegato A - Mod. 201 Istruzioni per il pensionato Allegato B - Istruzione per l'Ente erogatore	» 13 » 15 » 16 » 17
DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1995. — <i>Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1996 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.</i> Istruzioni per la compilazione del modello 730/96 Allegato A : Modello 730/96 Modello 730-1 Modello 730-2 Modello 730-3 Modello 730-4 Modello 730-5 Modello 730-6 Busta Allegato B - Contenuto e caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti le comunicazioni relative al risultato contabile che i centri autorizzati di assistenza fiscale devono inviare ai sostituti d'imposta (Modello 730-4) Allegato C - Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi Mod. 730/96 predisposte da sostituti d'imposta, Amministrazioni dello Stato, centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati e centri autorizzati di assistenza fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta.	» 19 » 23 » 39 » 43 » 44 » 45 » 47 » 48 » 49 » 50 » 51 » 59

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 1995.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 7-bis, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 101 (allegato A) per l'attestazione dell'ammontare corrisposto nell'anno dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprese le indennità di fine rapporto e le anticipazioni sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, nonché delle relative ritenute d'acconto operate e delle detrazioni effettuate.

Art. 2.

1. Il modello previsto dall'art. 1 deve essere compilato dal datore di lavoro secondo le istruzioni di cui all'allegato B e consegnato all'interessato in duplice esemplare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il modello deve essere consegnato entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A6444

ALLEGATO A

MOD. 101 (Certificato di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO
F Imposte - 530

Presentato al Comune di		Centro di Servizio di	
il n°		oppure Ufficio II.DD. di n°	
SEZ. I - DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE			
COGNOME O DENOMINAZIONE		NOME	
		CODICE FISCALE	
SEZ. II - DIPENDENTE			
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
		CODICE FISCALE	
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEZ. III - COMPENSI ED INDENNITÀ CORRISPONENTI NEL 199			
1 bis		1	
TOTALE COMPENSI IMPONIBILI (di cui		composti dal precedente datore di lavoro)	
2		3	
Detrazione per coniuge a carico		Detrazione per figli a carico	
5		6	
Detrazioni per lavoro dipendente		Detrazione per erogazioni premi e contributi di cui ai punti 12, 13 e 14	
7 bis		7	
TOTALE DETRAZIONI (di cui		effettuate dal precedente datore di lavoro)	
7 quater		7 ter	
INCREMENTO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (di cui		effettuate dal precedente datore di lavoro)	
8 bis		8	
TOTALE RITENUTE OPERATE (di cui		operate dal precedente datore di lavoro)	
		9	
EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE CON IL DATORE DI LAVORO		10	
RITENUTE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (8 - 9)			
DATI RELATIVI ALLE DETRAZIONI (da indicare nella dichiarazione dei redditi)			
11	12	13	14
Periodo di lavoro in giorni (per il quale spettano le detrazioni per lavoro dipendente)	Erogazioni a fronte di spese sanitarie anche in forma assicurativa (art. 48 comma 2, lett. b) del T.U.I.R.)	Premi di assicurazione (art. 48 comma 2, lett. c) del T.U.I.R.)	Contributi per previdenza complementare
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)			
15	16	17	
COMPENSI ARRETRATI	DETRAZIONI (Art. 18 comma 4 del T.U.I.R.)	RITENUTE OPERATE	
INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)			
INDENNITÀ, ACCONTI ED ANTICIPAZIONI EROGATI NELL'ANNO		18	
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI EROGATI IN ANNI PRECEDENTI		19	
20	ALiquota		
TOTALE IMPONIBILE (18 + 19 - 20)	21		
RITENUTE OPERATE NELL'ANNO	22		
RITENUTE OPERATE IN ANNI PRECEDENTI	23		
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

DATA	FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE
------	--

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)				
Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato, ovvero di possedere, in aggiunta a questi, altri redditi per un ammontare complessivo di L. 000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20.000

Firma

ISTRUZIONI PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

1. Il lavoratore dipendente che nell'anno ha posseduto soltanto il reddito di lavoro dipendente attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi mod. 740 oppure, se intende avvalersi dell'assistenza fiscale, la dichiarazione mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta ovvero abbia diritto al rimborso anche parziale dell'incremento delle detrazioni per figli a carico. Qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, il presente certificato può essere inviato ai competenti Uffici, al fine di esprimere tale scelta.

2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 7 del presente certificato sono comprese detrazioni alle quali il lavoratore dipendente non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1995, è di L. 5.500.000).

Se il lavoratore dipendente ha posseduto nell'anno, in aggiunta al reddito di lavoro dipendente attestato da questo certificato, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni alla dichiarazione dei redditi per verificare se sussistono le condizioni per l'esonerazione dalla presentazione della dichiarazione.

In particolare, per il 1995, se le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno e non si ha diritto all'incremento delle detrazioni per figli a carico, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate nella tabella sottostante.

3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare il Mod. 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.

4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Per il 1995 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i lavoratori dipendenti:

senza coniuge a carico

con redditi fino a lire	8.700.000	e 1 figlio a carico
con redditi fino a lire	9.129.000	e 2 figli a carico
con redditi fino a lire	9.561.000	e 3 figli a carico
con redditi fino a lire	9.988.000	e 4 figli a carico
con redditi fino a lire	10.415.000	e 5 figli a carico
con redditi fino a lire	10.847.000	e 6 figli a carico
con redditi fino a lire	11.275.000	e 7 figli a carico
con redditi fino a lire	11.706.000	e 8 figli a carico
con redditi fino a lire	12.134.000	e 8 figli a carico

con coniuge a carico

con redditi fino a lire	12.415.000	e 1 figlio a carico
con redditi fino a lire	13.275.000	e 2 figli a carico
con redditi fino a lire	14.134.000	e 3 figli a carico
con redditi fino a lire	14.883.000	e 4 figli a carico
con redditi fino a lire	15.100.000	e 5 figli a carico
con redditi fino a lire	15.375.000	e 6 figli a carico
con redditi fino a lire	16.072.000	e 7 figli a carico
con redditi fino a lire	16.772.000	e 8 figli a carico
con redditi fino a lire	17.472.000	e 8 figli a carico

Se si hanno più di otto figli o altri familiari a carico oppure le detrazioni non spettano per l'intero anno oppure si ha diritto all'incremento delle detrazioni per figli a carico, consultare le istruzioni per la dichiarazione dei redditi

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per il 1995 i lavoratori dipendenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante il presente modello se in possesso esclusivamente del reddito attestato dal modello stesso di ammontare superiore a L. 8.611.000 (ovvero di ammontare inferiore purché risultino effettuate ritenute).

Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i lavoratori dipendenti che, in aggiunta ad uno o più redditi di lavoro dipendente, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti o professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20.000 (per il 1995 vedere tabella).

Per esprimere la scelta i lavoratori dipendenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle cinque istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono rendere la dichiarazione posta in calce al modello stesso.

Il presente certificato è rilasciato in duplice esemplare. Uno dei due esemplari del modello va presentato al Comune di residenza o spedito al competente ufficio finanziario mentre l'altro va conservato per propria documentazione. In presenza di redditi attestati da più modelli, la scelta va effettuata utilizzando uno solo dei certificati.

Per la consegna o la spedizione va utilizzata una comune busta bianca da indirizzare al Centro di Servizio, se il contribuente è residente in un comune compreso nella circoscrizione di uno di tali Centri, ovvero, laddove i Centri di Servizio non sono stati ancora istituiti, al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

ALLEGATO B

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

Il presente modello deve essere utilizzato dai datori di lavoro o enti eroganti che corrispondono compensi e altre somme di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)* del T.U.I.R..

Tale modello non va utilizzato per certificare trattamenti pensionistici da chiunque erogati per i quali va, invece, utilizzato il modello 201. Tuttavia il presente modello va utilizzato dagli enti eroganti che hanno corrisposto al medesimo soggetto emolumenti relativi a rapporti di lavoro dipendente e trattamenti pensionistici ed hanno, conseguentemente, operato la ritenuta sul totale degli imponibili.

Il modello può essere utilizzato anche per certificare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del T.U.I.R., agli eredi del lavoratore dipendente. In tal caso, nelle Annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Questo modello va utilizzato anche per la certificazione degli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di cui all'articolo 16 del T.U.I.R.). Si precisa che vanno certificate in questo modello le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute. Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-*bis*, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 1986.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere rilasciato un autonomo certificato per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che:

nella Sezione II devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;

nella Sezione III il punto 26 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede al quale è rilasciato il presente certificato, mentre gli altri punti della Sezione devono essere compilati con riferimento all'indennità così come maturata in capo al lavoratore dipendente deceduto;

nelle Annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto.

Per quanto riguarda la compilazione del modello, si fa presente che nella Sezione III va, innanzitutto, indicato nell'apposito spazio l'anno in cui i redditi sono stati corrisposti.

Nel punto 1 della stessa sezione va indicato il totale dei compensi imponibili (stipendi, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità corrisposte da terzi, etc.) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Qualora il lavoratore si sia avvalso della facoltà di chiedere, all'atto dell'assunzione, al successivo datore di lavoro di tener conto dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal datore di lavoro precedente, il presente modello deve riportare i dati complessivi (compresi quelli relativi al numero totale dei mesi per i quali spetta l'incremento delle detrazioni per figli a carico, al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, ai

premi di assicurazione, all' imponibile assoggettato al C.S.S.N., etc.) dei due rapporti di lavoro. Nei punti 1-bis, 7-bis, 7-quater e 8-bis devono, inoltre, essere indicate le somme corrisposte, le detrazioni e l' incremento delle detrazioni effettuate e le ritenute operate dal precedente datore di lavoro.

Nel punto 10 bis indicare il numero totale dei mesi relativi ai figli (o agli altri componenti del nucleo familiare) per i quali esiste il diritto all'incremento delle detrazioni. Al riguardo si precisa che i soggetti che percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, in possesso nel 1995 dei medesimi requisiti reddituali previsti per l'attribuzione dell'assegno stesso, hanno diritto per ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento delle detrazioni per figli a carico, nella misura di lire 400.000 per l'intero anno. Tale somma è computata separatamente dalle altre detrazioni.

L' incremento spetta dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni sono equiparati ai figli i componenti del nucleo familiare presi in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno, e cioè, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i fratelli, le sorelle ed i nipoti portatori di handicap di cui agli articoli 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o di età superiore a settant'anni, purchè, nel 1995, siano conviventi con il contribuente e non posseggano redditi propri assoggettabili all'Irpef per un ammontare superiore a quello previsto per la corresponsione della pensione sociale. In tal caso l'incremento spetta anche in assenza di figli, semprechè ricorrano le altre condizioni.

L'incremento è riconosciuto a richiesta degli interessati, i quali devono attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i familiari sono in possesso dei requisiti previsti.

Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate, entro 30 giorni dal loro verificarsi, al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno per il nucleo.

Nel punto 11 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta e per i quali è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione neanche differita, quali le mensilità aggiuntive, etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 15 febbraio 1995 e terminato il 25 marzo 1995, per complessivi 38 giorni nei quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 10, andrà così operato:

$$10 \times (20/28) = 7,14 \text{ arrotondato a } 8.$$

Nel punto 12 vanno indicate le erogazioni di cui all'art. 48, comma 2, lett. b), del T.U.I.R. fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie per le quali compete la detrazione ai sensi dell'art. 13-bis del T.U.I.R.. Nello stesso punto 12 va indicato il premio imputabile al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico, nel caso in cui il datore di lavoro abbia scelto per tali erogazioni la forma assicurativa, stipulando un contratto di assicurazione avente per oggetto soltanto le spese sanitarie da considerare interamente ai fini del calcolo della detrazione e contenente l'indicazione nominativa dei beneficiari.

Nel punto 13 vanno indicati, nel limite di importo di L. 2.500.000 e alle condizioni previste alla lettera f) del comma 1 dell'art. 13-bis del T.U.I.R., i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenute a carico del lavoratore dipendente, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Nel punto 14 vanno indicati i contributi versati ad un fondo pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per i quali è prevista la detraibilità dall'imposta. Per tali contributi il limite dell'importo sul quale va calcolata la detrazione del 22 per cento è L. 3.000.000.

La somma degli importi dei punti 13 e 14 non può risultare superiore all'importo di L. 2.500.000. Tale limite è elevato a L. 3.000.000 solo se nel punto 14 è indicato un importo non inferiore a L. 500.000.

In questa sezione vanno anche indicati gli emolumenti soggetti a tassazione separata (arretrati, indennità, etc.) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Se il datore di lavoro o l'ente erogante, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto, ha applicato le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve farne specifica menzione nelle Annotazioni.

Nella sezione quarta vanno indicati gli altri dati necessari al lavoratore ai fini dell'eventuale compilazione del modello 730 o 740.

Nei punti 27, 28, 29 e 30 vanno indicati gli importi del primo e del secondo o unico acconto relativi all'IRPEF e al contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuti dal datore di lavoro o ente erogante ai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel periodo di imposta per il quale è rilasciata la certificazione.

Per i medesimi lavoratori nei punti 31 e 32 va indicato, distintamente per l'IRPEF e per il C.S.S.N., l'eventuale credito che il datore di lavoro o ente erogante non ha rimborsato per cessazione del rapporto o per qualsiasi altro motivo.

Nel punto 33 va indicato l'ammontare dell'imponibile che il datore di lavoro o ente erogante ha effettivamente assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale ivi compreso quello relativo ad eventuali emolumenti assoggettati a tassazione separata.

Va infine, indicato l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico) della sede del datore di lavoro o ente erogante (e non di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) alla quale il CAAF deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730.

DECRETO 25 ottobre 1995.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 7-bis, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 201 (allegato *A*) per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

Art. 2.

1. Il modello previsto dall'art. 1 deve essere compilato dall'ente erogante secondo le istruzioni di cui all'allegato *B*, e consegnato all'interessato, in duplice esemplare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i trattamenti pensionistici sono stati corrisposti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A6445

ALLEGATO A

MOD. 201 (Certificato di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO F Imposte - 806

Presentato al Comune di il _____ n° _____		Centro di Servizio di oppure Ufficio II DD di _____ n° _____	
ENTE EROGANTE			
DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE	
PENSIONATO			
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
CODICE FISCALE			
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno _____ mese _____ anno 1 _____	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	
		PROV. (sigla)	
PENSIONI CORRISPOSTE NEL 199 _____			
1 TOTALE IMPONIBILE		7 TOTALE DETRAZIONI	10 RITENUTE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
ARRETRATI DI PENSIONE RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)			
IMPORTO ARRETRATI	15	DETRAZIONI (Art. 18 comma 4 del T.U.I.R.)	16
		RITENUTE OPERATE	17
ALTRI DATI PER LA COMPILAZIONE DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE MOD. 730 O MOD. 740			
PRIMO ACCONTO TRATTENUTO NELL'ANNO	27 IRPEF	28 C S S N	29 IRPEF
		SECONDO O UNICO ACCONTO TRATTENUTO NELL'ANNO	30 C S S N
IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE			33
Indirizzo dell'ente erogante al quale il C.A.A.F. deve inviare la comunicazione relativa alla liquidazione del Mod. 730 COMUNE, PROVINCIA (sigla), CAP, VIA E NUMERO CIVICO			
ANNOTAZIONI			
ESTREMI DELLA PENSIONE		DATA	FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE
RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI			
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)			
Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato, ovvero di possedere, in aggiunta a questi, altri redditi per un ammontare complessivo di L. _____ 000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20 000			
			Firma

ISTRUZIONI PER IL PENSIONATO

1. Il pensionato che nell'anno ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi mod. 740 oppure, se intende avvalersi dell'assistenza fiscale, la dichiarazione mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta ovvero abbia diritto al rimborso anche parziale dell'incremento delle detrazioni per figli a carico. Qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, il presente certificato può essere inviato ai competenti Uffici, al fine di esprimere tale scelta.
2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 7 del presente certificato sono comprese detrazioni alle quali il pensionato non ha più diritto e che pertanto devono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1995, è di L. 5.500.000).

Se il **pensionato** ha posseduto nell'anno, in aggiunta al reddito di pensione attestato da questo certificato, altri redditi (altre pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni alla dichiarazione dei redditi per verificare se sussistono le condizioni per l'esonerazione dalla presentazione della dichiarazione. In particolare, per il 1995, se le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno e non si ha diritto all'incremento delle detrazioni per figli a carico, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i pensionati che si trovano nelle condizioni indicate nella tabella sottostante.

3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare il Mod. 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.
4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Per il 1995 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i pensionati.

senza coniuge a carico

con redditi fino a lire	8.700.000	
con redditi fino a lire	9.129.000	e 1 figlio a carico
con redditi fino a lire	9.561.000	e 2 figli a carico
con redditi fino a lire	9.988.000	e 3 figli a carico

con coniuge a carico

con redditi fino a lire	12.415.000	
con redditi fino a lire	13.275.000	e 1 figlio a carico
con redditi fino a lire	14.134.000	e 2 figli a carico
con redditi fino a lire	14.883.000	e 3 figli a carico

Se si hanno più di tre figli o altri familiari a carico oppure le detrazioni non spettano per l'intero anno oppure si ha diritto all'incremento delle detrazioni per figli a carico, consultare le istruzioni per la dichiarazione dei redditi.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o cattolico a diretta gestione della Chiesa cattolica, per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia, a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate, le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per il 1995 i pensionati sono ammessi ad effettuare la scelta mediante il presente modello se in possesso esclusivamente del reddito attestato dal modello stesso di ammontare superiore a L. 8.611.000 (ovvero di ammontare inferiore purché risultino effettuate ritenute).

Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i pensionati che, in aggiunta ad uno o più redditi di pensione, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti o professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20.000 (per il 1995 vedere tabella).

Per esprimere la scelta i pensionati devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle cinque istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono rendere la dichiarazione posta in calce al modello stesso.

Il presente certificato è rilasciato in duplice esemplare. Uno dei due esemplari del modello va presentato al Comune di residenza o spedito al competente ufficio finanziario mentre l'altro va conservato per propria documentazione. In presenza di redditi attestati da più modelli, la scelta va effettuata utilizzando uno solo dei certificati.

Per la consegna o la spedizione va utilizzata una comune busta bianca da indirizzare al Centro di Servizio, se il contribuente è residente in un comune compreso nella circoscrizione di uno di tali Centri, ovvero, laddove i Centri di Servizio non sono stati ancora istituiti, al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

ALLEGATO B

ISTRUZIONI PER L'ENTE EROGANTE

Il presente modello deve essere utilizzato dagli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici per attestare i redditi corrisposti nell'anno, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate.

Il modello può essere utilizzato anche per certificare i redditi corrisposti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Tuir, agli eredi del pensionato. In tal caso, nelle Annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Qualora l'erogazione del trattamento pensionistico sia iniziata o cessata nel corso dell'anno, nelle Annotazioni deve essere indicato il numero dei giorni che hanno dato diritto al trattamento pensionistico assoggettato a ritenuta.

Se il pensionato ha diritto all'incremento delle detrazioni per figli a carico, nelle Annotazioni del presente modello deve essere indicato il numero totale dei mesi relativi ai figli (o agli altri componenti del nucleo familiare) per i quali esiste il diritto all'incremento. Al riguardo si precisa che i soggetti che percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, in possesso nel 1995 dei medesimi requisiti reddituali previsti per l'attribuzione dell'assegno stesso, hanno diritto per ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento delle detrazioni per figli a carico, nella misura di lire 400.000 per l'intero anno. Tale somma è computata separatamente dalle altre detrazioni.

Tale incremento spetta dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni sono equiparati ai figli i componenti del nucleo familiare presi in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno, e cioè, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i fratelli, le sorelle ed i nipoti portatori di handicap di cui agli articoli 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o di età superiore a settant'anni, purchè, nel 1995, siano conviventi con il contribuente e non posseggano redditi propri assoggettabili all'Irpef per un ammontare superiore a quello previsto per la corresponsione della pensione sociale. In tal caso l'incremento spetta anche in assenza di figli, sempreché ricorrano le altre condizioni.

L'incremento è riconosciuto a richiesta degli interessati, i quali devono attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i familiari sono in possesso dei requisiti previsti.

Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate, entro 30 giorni dal loro verificarsi, al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno per il nucleo.

Qualora il pensionato per il periodo di imposta per il quale è rilasciata la certificazione si sia avvalso dell'assistenza fiscale, nei punti 27, 28, 29 e 30 vanno indicati gli importi del primo e del secondo o unico acconto dell'IRPEF e del contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuti dall'ente erogante. Nelle Annotazioni va indicato, per l'IRPEF e per il C.S.S.N., l'eventuale credito

che l'ente erogante non ha rimborsato per decesso del pensionato, insufficienza di ritenute o per qualsiasi altro motivo.

Nel punto 33 va indicato l'ammontare dell'imponibile che l'ente erogante ha effettivamente assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale.

Va, infine, indicato l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, c.a.p., via, numero civico) della sede dell'ente erogante al quale il C.A.A.F. deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730.

DECRETO 25 ottobre 1995.

Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1996 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 8, primo comma, secondo periodo, che fissa al 31 ottobre il termine di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visti i commi da 10 a 24 dell'art. 78 della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplinano le modalità che devono essere osservate dai datori di lavoro, dagli enti eroganti trattamenti pensionistici e dai centri autorizzati di assistenza fiscale, per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, che ha introdotto modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'art. 78 della menzionata legge n. 413 del 1991 ed al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli con quelli approvati con il presente decreto e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Ritenuta inoltre l'opportunità di stabilire il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici relativi alle comunicazioni previste dal comma 2 dell'art. 15 del regolamento sopra indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 15 e alla indicazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Ritenuta infine l'opportunità di fornire gli schemi della modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza fiscale;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5, 730-6 e la busta per la consegna del modello 730-1 (allegato A), concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché le comunicazioni relative all'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati.

2. Per la comunicazione dei dati di cui al modello 730-4 effettuata mediante supporti magnetici devono essere osservate le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B.

3. Il modello 730-5, da utilizzare per la consegna del modello 730-4 realizzato su supporto cartaceo oppure magnetico, deve essere prodotto in duplice esemplare e può essere costituito anche da un tabulato a stampa, purché contenente tutte le indicazioni previste dal modello stesso.

4. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone n. 347U).

Art. 2.

1. È autorizzata la stampa dei modelli 730 base e 730-3 di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE».

3. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con i colori previsti nel comma 4 dell'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero o il colore verde (pantone n. 347U);

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 2, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con stampanti laser su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 2;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo.

Art. 4.

1. Le dimensioni della busta per la consegna del modello 730-1 possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima cm 23 - massima cm 25;
altezza minima cm 11 - massima cm 16.
2. Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti il modello 730-1.

Art. 5.

1. Ai fini dell'immissione nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza fiscale, nonché per l'invio degli stessi dati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale e dei soggetti indicati nell'art. 29 dello stesso decreto n. 600 del 1973, sono stabilite le specifiche tecniche di cui all'allegato C che devono essere osservate per la predisposizione dei relativi supporti magnetici. Con successivi decreti saranno stabiliti i termini e le modalità di invio di tali supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A6446

MODELLO 730/96 REDDITI 1995

MINISTERO DELLE FINANZE

AVVALLGO ASSI FISCALI
ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI GENERALI

- 1 L'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati
- 2 Chi può utilizzare il Mod. 730
- 3 Chi non può utilizzare il Mod. 730
- 4 Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione
- 5 La dichiarazione Mod. 730
- 6 La dichiarazione congiunta
- 7 Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef
- 8 Come si presenta il Mod. 730
- 9 Arrotondamento
- 10 Sanzioni

pag

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

- | | |
|---|-----------|
| 11 Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza | 4 |
| 12 Coniuge e familiari a carico | 4 |
| 13 Totale redditi dei terreni e dei fabbricati | 4 |
| 14 Quadro A - Variazioni dei redditi dei terreni | 5 |
| 15 Quadro B - Variazioni dei redditi dei fabbricati | 5 |
| 16 Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati | 6 |
| 17 Quadro D - Altri redditi | 7 |
| 18 Quadro E - Oneri | 8 |
| 19 Quadro F - Altri dati | 10 |
| APPENDICE | 11 |

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI GENERALI

Modello 730

L'ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Il **modello 730** consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando l'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione oppure rivolgendosi ad uno degli appositi Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro (l'elenco dei Caaf è consultabile dall'apposito opuscolo in distribuzione presso gli uffici finanziari o tramite gli sportelli self-service installati negli uffici finanziari e in alcuni uffici comunali, centri commerciali ed aeroporti).

I termini e le condizioni per fruire dell'assistenza fiscale sono diversi a seconda che questa venga richiesta al datore di lavoro (o ente pensionistico) oppure al Caaf.

Nei prospetti posti in fondo all'Appendice, sono riepilogate le varie fasi della procedura di assistenza fiscale richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico ovvero al Caaf.

CHI PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Possono utilizzare il modello 730 i lavoratori dipendenti e pensionati che nel 1995 hanno posseduto, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche:

- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg
- redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi lordi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. ed ai corrispettivi per prestazioni non abituali
- oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta

Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di periodo inferiore all'anno è necessario che il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di marzo al mese di luglio 1996.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati (e possono richiedere l'assistenza alle stesse condizioni e con le stesse modalità) anche:

- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca,
- i sacerdoti della Chiesa cattolica

CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello 740 coloro che nel 1995 hanno posseduto:

- redditi d'impresa e di partecipazione

- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

- altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e diversi (ad es. redditi derivanti da locazioni solari, dalle aree urbane, da immobili situati all'estero o da terreni dati in affitto per usi non agricoli, redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o inventore), non compresi tra quelli indicati nel precedente paragrafo

Non possono utilizzare il modello 730 anche coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdetto nonché i possessori di reddito di lavoro dipendente corrisposto, nell'anno nel quale s'intende richiedere l'assistenza, solo da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute.

CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I contribuenti che si trovano nelle condizioni indicate in questo paragrafo sono del tutto esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione anche se risultano in possesso di redditi che andrebbero assoggettati al Contributo al servizio sanitario nazionale. Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite o per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1995 o derivanti da acconti versati nello stesso anno.

L'esonero dalla dichiarazione spetta a coloro che hanno posseduto:

- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute,
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro a dipendenti che

hanno chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto,

- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8.700.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno. Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente le borse di studio ed i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%.
- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto anche da più datori di lavoro ma certificato dall'ultimo datore di lavoro e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 500.000 per ciascun coniuge).
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più datori di lavoro) ed altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali e non soggetti ad IOR per i quali la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia non è superiore a L. 20.000. Nel prospetto in fondo alla pagina sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni di lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno e non sussiste il diritto all'incremento delle detrazioni per figli a carico.
- solo reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box,

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA (lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno e che non hanno diritto all'incremento delle detrazioni per figli a carico)

Senza coniuge a carico
e con reddito complessivo fino a lire

8.700.000
9.129.000 (con 1 figlio a carico)
9.561.000 (con 2 figli a carico)
9.988.000 (con 3 figli a carico)
10.415.000 (con 4 figli a carico)
10.847.000 (con 5 figli a carico)
11.275.000 (con 6 figli a carico)
11.706.000 (con 7 figli a carico)
12.134.000 (con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico
e con reddito complessivo fino a lire

12.415.000
13.275.000 (con 1 figlio a carico)
14.134.000 (con 2 figli a carico)
14.883.000 (con 3 figli a carico)
15.100.000 (con 4 figli a carico)
15.375.000 (con 5 figli a carico)
16.072.000 (con 6 figli a carico)
16.772.000 (con 7 figli a carico)
17.472.000 (con 8 figli a carico)

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI GENERALI

Modello 730

cantina, ecc.) non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso,

- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360 000 (al lordo della deduzione fino ad un milione di lire spettante per l'abitazione principale e le sue pertinenze),
- solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, ivi comprese le indennità di accompagnamento, e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sui titoli del debito pubblico). Sono esenti anche le borse di studio corrisposte a studenti universitari e quelle erogate in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail. Vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito".

Sono comunque esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e con redditi non soggetti ad IRPEF, per i quali l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20 000.

LA DICHIARAZIONE MOD. 730

La dichiarazione è composta dal Mod. 730 (per indicare i dati anagrafici, i redditi e gli oneri deducibili o detraibili) e dal Mod. 730-1 (per esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF).

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi Quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Nel compilare la dichiarazione occorre tener presente che per la determinazione in lire dei redditi, spese e oneri in valuta estera va utilizzato il cambio del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo o, qualora non sia stato fissato, in tali giorni, il cambio del mese.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare la dichiarazione modello 730 congiuntamente se il coniuge possiede solo redditi dei terreni e dei fabbricati di ammontare complessivamente non superiore a lire

5 500 000 (limite per essere considerato fiscalmente a carico).

La dichiarazione congiunta non può essere presentata

- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1995, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto IRPEF,
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto IRPEF in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esenzione da tali versamenti,
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti di imposta per il 1995 sono stati versati congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF è quidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali e destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica, per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia, a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Quella dei contribuenti non effettua alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le sindacate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate, le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per effettuare la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF va utilizzato il Mod. 730-1.

COME SI PRESENTA IL MOD. 730

La dichiarazione Mod. 730 va consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al Coaf in un unico esemplare. Se lo spazio disponibile nel modello risulta insufficiente, occorrerà compilare altri esemplari del modello, numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

Unitamente al Mod. 730 deve essere consegnata la busta chiusa contenente il Mod. 730-1.

ATTENZIONE

Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione che, però, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla.

Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, gli interessati possono presentare il modello 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (coincidente o meno con l'Amministrazione di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del datore di lavoro, svolge l'attività di assistenza.

I contribuenti che si avvalgono della assistenza fiscale e che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modello 740/W disponibile presso i comuni e le rivendite autorizzate. Il modello 740/W deve essere presentato agli uffici competenti entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740.

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare o rettificare i dati (ad es. redditi, oneri, detrazioni) risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello 740. La successiva presentazione della dichiarazione modello 740 non comporta il venir meno dell'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione del modello 740, l'integrazione della dichiarazione è possibile solo nei casi illustrati nelle istruzioni al modello 740 relative al "Ravvedimento operoso".

ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario, ad esempio 1 501 diventa 2 000, 1 500 diventa 1 000, 1 499 diventa 1 000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che presentano il Mod. 730, vedere la voce "Sanzioni" in Appendice.

Ministero delle Finanze

**GUIDA
ALLA COMPILAZIONE**

Modello 730

CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA

Il **codice fiscale** è rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Il **cognome ed il nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico ecc.), le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).

La **residenza anagrafica** deve essere indicata se è variata rispetto alla dichiarazione del 1995 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce "Cambio di residenza" in Appendice. Il contribuente può comunque indicare la residenza anche se non è variata, se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole. Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

Chi è **nato all'estero**, deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Sono **considerati a carico**, se non hanno posseduto nel 1995 redditi propri per un ammontare superiore a **L. 5.500.000**:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato,
- i **figli minori** o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
- i **figli di età non superiore a 26 anni** dediti agli studi o a tirocinio gratuito,
- i **familiari di cui all'art. 433 del codice civile** purché conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, al riguardo vedere in Appendice la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile".

ATTENZIONE

Non possono essere considerati a carico coloro che per il 1995 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se gli stessi non risiedono in Italia.

Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta.

Se nel corso del 1995 si sono verificate si-

tuazioni diverse per uno stesso familiare (ad es. figlio che nel corso del 1995 ha compiuto il 26° anno di età per il quale si ha diritto, fino al mese nel quale si è verificato tale evento, alla detrazione per figlio a carico e dal mese successivo a quella per altro familiare a carico) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione.

■ DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta **in uguale misura a entrambi i genitori**, anche se sono separati.

La detrazione per figli a carico spetta **in misura doppia ad uno solo dei genitori** quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico** e per gli **altri figli alla detrazione in misura doppia** quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, nonché negli altri casi descritti alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Indicare nella casella **misura della detrazione** il codice:

- **1** se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori,
- **2** se la detrazione spetta in misura doppia,
- **3** se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico.

■ DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nel caso in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone (ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori) la **detrazione per gli altri familiari a carico** va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto. In tal caso, nella casella **misura della detrazione** indicare la **percentuale di spettanza** della detrazione.

ATTENZIONE

Rientrano nella categoria degli altri familiari a carico anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni, purché convivano con il contribuente ovvero lo stesso provveda al loro mantenimento e non posseggano redditi propri superiori a lire 5.500.000.

■ INCREMENTO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

L'apposito rigo del riquadro "Coniuge e familiari a carico" deve essere compilato da coloro che hanno diritto all'incremento della detrazione per figli a carico, al riguardo vedere in Appendice la voce "Incremento delle detrazioni per figli a carico". In tale rigo indicare il numero totale dei mesi relativi ai fi-

gli (o agli altri componenti del nucleo familiare) per i quali esiste il diritto all'incremento delle detrazioni (ad es. se l'incremento spetta per due figli per l'intero anno indicare 24). In particolare, se l'incremento delle detrazioni, previa richiesta, è stato attribuito dal proprio datore di lavoro si può tener conto del numero dei mesi indicato nel punto 10-bis del Mod. 101 oppure del numero dei mesi indicato nelle Annotazioni del Mod. 201.

TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Se i redditi dei terreni e/o dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente, è possibile utilizzare i rigi del presente riquadro, senza compilare i successivi quadri A e/o B. I dati dei terreni e dei fabbricati si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile come abitazione principale, ecc.).

Non si considera, invece, variazione la rivalutazione dei redditi dominicali (pari al 55 per cento) ed agrari (pari al 45 per cento) che verrà effettuata direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE

Non è possibile utilizzare i rigi del presente riquadro e occorre, quindi, compilare i successivi quadri A e/o B, quando la dichiarazione viene presentata per la prima volta, si sono verificate variazioni rispetto alla precedente dichiarazione, anche in relazione ad uno solo dei terreni e/o dei fabbricati, nel corso del 1994 e/o del 1995 uno o più terreni sono stati concessi in affitto in regime vincolistico, si richiede, per uno o più fabbricati, la deduzione per il piano energetico nazionale.

Nel **rigo A** riportare direttamente a **colonna 1** l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato al rigo A1, colonna 1, oppure al rigo A12, colonna 4, del Mod. 740/95 oppure il rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico o dal Caaf al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1995, a **colonna 2**, l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato al rigo A1, colonna 2, oppure al rigo A12, colonna 5, del Mod. 740/95 oppure al rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico o dal Caaf al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1995.

Nel **rigo B** indicare il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato al rigo B1 oppure al rigo B14 del Mod. 740/95 oppure al rigo 3 del Mod. 730-3 rilasciato dal pro-

Ministero delle Finanze

**GUIDA
ALLA COMPILAZIONE**

Modello 730

prio datore di lavoro o ente pensionistico o dal Caaf al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1995

In alternativa, pur in assenza di variazioni, il contribuente può indicare nei quadri A e/o B tutti i dati relativi ai terreni o ai fabbricati da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole

QUADRO A - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Il quadro A va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1995 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di tutti i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni, non vanno indicati i terreni ceduti nel 1994

ATTENZIONE

Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il **rigo A**

Questo quadro deve essere compilato

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale i terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno,
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole"

I redditi dominicali e agrari possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto. Se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura"

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani,
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio

COME SI COMPILA IL QUADRO A

Ogni terreno (o ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale) va indicato utilizzando un singolo rigo

Nelle **colonne 1 e 3** va riportato, rispettivamente, il reddito catastale dominicale e agrario

ATTENZIONE

Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Quadro A (Variazioni dei redditi dei terreni) del mod. 740 dell'anno precedente, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente del 37 e del 32 per cento operate lo scorso anno

In caso di conduzione associata nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** proprietario del terreno,
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone,
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone,
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario

Nella **colonna 4** indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno)

Nella **colonna 5** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero)

Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), deve essere indicato l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato a colonna 4

Nella **colonna 7** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, rientrano in questa ipotesi anche i casi di ritiro di seminatrici dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione,
- **2** perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto,
- **3** terreno in conduzione associata

Se nel corso del 1995 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

QUADRO B - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Il **quadro B** va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1995 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni, non vanno indicati i fabbricati ceduti nel 1994

ATTENZIONE

Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il **rigo B**

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato

ATTENZIONE

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuita un'autonomia rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS, ecc.)

Non danno luogo a reddito dei fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate

- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate, utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque conside-

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

rate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche di lusso, per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali",

- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata,
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, circoli ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio

■ COME SI COMPILA IL QUADRO B

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale,
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo,
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone,
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone,
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonomia rendita,
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

• Unità immobiliari utilizzate come abitazione principale

Si considera **abitazione principale** quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica).

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il soggetto che presta l'assistenza dedurrà, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di **1 milione di lire**, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed alla quota di possesso.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

• Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza op-

pera la maggiorazione di un terzo della rendita catastale indicata dal contribuente) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

• Fabbricati dati in locazione

Nella **colonna 5** indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone e quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso indicato a colonna 3. L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonomia rendita, indicare nella **colonna 5** per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".

Nella **colonna 6** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato),
- **2** fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo (consultare in Appendice la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale"),
- **3** unità immobiliare inagibile per la quale è stata chiesta la revisione della rendita.

Se nel corso del 1995 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella **colonna 3** il relativo periodo. In tali casi barrare la casella di **colonna 7** per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati, che presentano il mod. 730 al Caaf, devono indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti, coloro che, invece, si rivolgono per l'assistenza al datore di lavoro o all'ente pensionistico devono indicare i redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da datori di lavoro o enti pensionistici diversi da quello a cui si sono rivolti.

In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

Il quadro C è diviso in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che godono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente, nella seconda vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni.

■ SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa sezione vanno indicati nei rigi da C1 a C6:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione,
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti, in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comunemente erogate,
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge non sono state effettuate ritenute d'acconto,
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%,
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito",
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica,
- gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto e gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) per il sostentamento dei propri ministri di culto,

Ministero delle Finanze

**GUIDA
ALLA COMPILAZIONE**

Modello 730

- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers),
- le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui al D Lgs n. 124 del 1993

Non devono essere autonomamente dichiarate le indennità o i compensi percepiti, a carico di terzi, da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione alla loro posizione professionale

ATTENZIONE

I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto precedenti rapporti di lavoro ed hanno chiesto al successivo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto, devono indicare i dati risultanti dal Mod. 101 rilasciato dall'ultimo datore di lavoro

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del mod. 101 o del mod. 201)

Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute (punto 10 del mod. 101 o del mod. 201)

Nel **rigo C7** indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati nei rigi precedenti (365 per l'intero anno), per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita quali le mensilità aggiuntive ecc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni)

In particolare se è stato compilato un solo rigo e il reddito è certificato dal Mod. 101 si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 11 dello stesso modello. Se il reddito è certificato dal Mod. 201 e la pensione è stata percepita per l'intero anno indicare 365, altrimenti si può fare riferimento al numero dei giorni indicato nelle Annotazioni di tale modello.

In presenza di più rigi compilati indicare nel **rigo C7** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

ATTENZIONE

Se il contribuente si è rivolto per l'assistenza al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, non vanno indicati i giorni compresi in periodi di lavoro o di pensione contemporanei a quello relativo ai redditi corrisposti direttamente da quest'ultimo.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'Inps o da altri enti e di borse di studio.

SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

In questa sezione, nei rigi da C8 a C10, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio,
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.,
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni,
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali,
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso

IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel **rigo C11** indicare il totale degli importi indicati al punto 33 dei modelli 101 e/o 201 relativi ai redditi dichiarati nei rigi precedenti.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTERÀ IL CONGUAGLIO

Il lavoratore dipendente o pensionato che si rivolge ad un Caaf, al fine del corretto svolgimento dell'assistenza fiscale, deve indicare i dati del datore di lavoro o ente pensionistico che dovrà effettuare il conguaglio. Tali dati, se il sostituto d'imposta non è cambiato, sono rilevabili dal mod. 101 o 201.

Nel caso di **contemporaneo** rapporto con più datori di lavoro e/o enti pensionistici vanno indicati i dati del soggetto che eroga il trattamento economico più elevato.

QUADRO D - ALTRI REDDITI**REDDITI DI CAPITALE**

Nel **rigo D1** indicare

- a **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1995, al lordo delle ritenute alla fonte:
- a) utili, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983,
 - b) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983,
 - c) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir dopo la chiusura

dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988,

d) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988,

e) utili anche in natura derivanti da partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c), del Tuir,

f) utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, compresi i proventi derivanti dalla partecipazione negli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari nonché le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti al credito d'imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania),

g) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 408

In Appendice sotto la voce "Utili prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale dei predetti utili prodotti all'estero.

A **colonna 2** indicare il totale dei crediti d'imposta calcolato nel modo seguente:

- nella misura di nove sedicesimi dell'importo degli utili di cui alle lettere a) e c),
- nella misura di un terzo dell'importo degli utili di cui alla lettera b),
- nella misura di un quarto dell'importo degli utili di cui alla lettera g)

Nessun credito di imposta va indicato relativamente agli utili di cui alle lettere d), e) ed f).

A **colonna 3** indicare l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

CREDITI D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI COMUNITARI

Indicare nel **rigo D2** la quota parte del credito d'imposta di cui al **rigo D1, colonna 2**, riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili stessi.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Nel **rigo D3** indicare

a **colonna 1**, i compensi in denaro o in natura, percepiti nell'anno 1995 derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione (quali, ad esempio compensi degli amministratori, revisori e sindaci di società ed enti, compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - sempreché non corrisposti a titolo di diritto d'autore - e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo coordinato e continuativo ma senza vincolo

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

di subordinazione) Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza ed inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di ritenuta di acconto, né le anticipazioni di tali spese effettuate dai committenti, a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite

Nel **rigo D4** indicare a **colonna 1**, le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e non derivano da una controversia o da una transazione in merito alla cessazione del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese, a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite

Nel **rigo D5** indicare a **colonna 1**, i proventi al lordo della riduzione forfetaria derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, ecc), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere, a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite

■ REDDITI DIVERSI

Nel **rigo D6** indicare a **colonna 1**, i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero, a **colonna 2**, le spese inerenti i corrispettivi di cui a **colonna 1**. Si precisa che non sono deducibili, per ognuna delle operazioni eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di esse, a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite

■ ONERI RIMBORSATI

Nel **rigo D7** indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte ed oneri, ivi compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1995 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale

Nel **rigo D8** indicare le somme conseguite nel 1995 a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione negli anni precedenti

Le somme da dichiarare nei rigi D7 e D8 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgra-

vio e per l'importo a suo tempo dedotto o sul quale è stata calcolata la detrazione d'imposta e saranno assoggettate a tassazione separata da parte degli uffici finanziari

QUADRO E - ONERI

Nel **quadro E** indicare nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22 per cento, nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1995 dal dichiarante nell'interesse proprio

Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico

In questi casi se il documento comprovante il sostenimento della spesa è intestato a uno dei genitori, la detrazione spetta al genitore stesso. Se, invece, il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori. Tuttavia, poiché ai fini della detrazione degli oneri è necessario che essi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori e questi è in grado di provarlo, il medesimo potrà portarla in detrazione per intero. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può indicare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E16** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile". Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico

■ SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 22%

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 22%

● Spese mediche

Nel **rigo E1** indicare le **spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo**. Sono tali le spese sostenute per

- prestazioni chirurgiche,
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni,
- prestazioni specialistiche rese da medico specialista,
- acquisto (o affitto) di protesi sanitarie,
- mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti

Informazioni più dettagliate in merito alle spese mediche sono contenute in Appendice alla voce "Spese mediche"

ATTENZIONE

Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo E1** anche le erogazioni, indicate al punto 12 del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie, anche in forma assicurativa

Nel **rigo E2** indicare le **spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 500.000**. Sono tali le spese sostenute per

- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica),
- ricoveri e degenze, quando queste ultime non siano collegate ad un'operazione chirurgica (per le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione sull'intero importo),
- medicinali, ivi compreso in caso di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale - il ticket pagato

Nel rigo va indicata soltanto la parte delle spese mediche che **eccede lire 500.000** (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 800.000 al rigo E2 va indicato l'importo di lire 300.000)

ATTENZIONE

Non vanno indicate nei rigi E1 e E2 le spese mediche che, sostenute nel 1995, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto

Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 22%, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta)

In Appendice sotto la voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti in ordine alla documentazione da conservare e alle eventuali spese mediche sostenute all'estero

● Interessi passivi

Vanno indicate esclusivamente le somme **pagate** nell'anno 1995 indipendentemente dalla scadenza della rata

Nel **rigo E3** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal **1° gennaio 1993**:

- la detrazione è ammessa a condizione

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo,

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. marito e moglie contestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno),
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro,
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della UE.

Per i contratti di mutuo stipulati **anteriormente al 1993**: la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Nel **rigo E4** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E3).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicate nel **rigo E3** o nel **rigo E4** in base alle modalità precedentemente indicate.

Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio anziché a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo, in questi casi per data di stipulazio-

ne del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Tra gli oneri accessori da indicare nel **rigo E3** o nel **rigo E4** è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta.

Non sono detraibili gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione),
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria),
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non sono comunque detraibili gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Non sono comunque detraibili gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente a carico.

Nel **rigo E5** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione si calcola su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

● Premi di assicurazione

Nel **rigo E6** indicare i premi di assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a **lire 2.500.000**.

La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

ATTENZIONE

Vanno compresi nell'importo da indicare nel **rigo E6** anche le erogazioni per premi di assicurazione versati dal datore di lavoro riportati al punto 13 del Mod. 101.

● Contributi per previdenza complementare

Nel **rigo E7** indicare i contributi versati ai fondi pensione già indicati nel punto 14 del Mod. 101. La somma degli importi indicati nei **rigli E6** ed **E7** non può risultare superiore all'importo di lire 2.500.000. Tale limite è elevato a lire 3.000.000 solo se nel **rigo E7** è indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.

● Spese funebri

Nel **rigo E8** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile" e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad **un milione di lire**.

● Spese di istruzione

Nel **rigo E9** indicare le spese sostenute nel 1995, anche se riferibili a più anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani.

● Altri oneri detraibili

Nel **rigo E10** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti rigli della sezione I (in particolare spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico, erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche, erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo).

In Appendice, sotto la voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni in ordine all'indicazione degli oneri in questione.

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo.

● Contributi obbligatori

Nel **rigo E11** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1995 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute") esclusi quelli trattenuti direttamente dal datore di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati.

Ministero delle Finanze

**GUIDA
ALLA COMPILAZIONE**

Modello 730

• Contributi alle Comunità ebraiche

Nel **rigo E12** indicare i contributi annuali versati, ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati. Tali contributi, sono deducibili fino a concorrenza del 10% del reddito complessivo e comunque per un importo complessivamente non superiore a **lire 7.500.000**.

I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza.

• Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo E13** indicare le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, e cioè:

- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana,
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione,
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica,
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese,
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.

Ciascuna delle predette erogazioni è deducibile fino ad un importo di **due milioni** di lire.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

• Deduzione per il piano energetico nazionale

Nel **rigo E14** indicare il 25 per cento delle spese a saldo sostenute entro il 31 dicembre 1994 per gli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici. In Appendice sotto la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale" sono contenute informazioni in merito al limite e alle modalità previsti per fruire della deduzione.

• Contributi per i paesi in via di sviluppo

Nel **rigo E15** indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente

postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

• Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Nel **rigo E16** indicare la parte che **eccede lire 500.000** delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che queste fruiscono o meno dell'assistenza di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le stesse risultino separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza. Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di deambulazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I rigo E1.

• Altri oneri deducibili

Nel **rigo E17** indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti rigi (in particolare: 50% delle imposte arretrate, assegni periodici corrisposti al coniuge, rendite, vitalizi ed assegni alimentari, canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili, indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento).

In Appendice, sotto la voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

QUADRO F - ALTRI DATI**■ SEZIONE I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1995**

Nei **rigi F1 e F2** indicare i dati relativi ai versamenti di acconto effettuati dal contribuente nell'anno 1995.

Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico, deve riportare:

- al **rigo F1, colonna 3**, l'importo del punto 27 del Mod. 101 o del Mod. 201,
- al **rigo F1, colonna 6**, l'importo del punto 29 del Mod. 101 o del Mod. 201,

- al **rigo F2, colonna 3**, l'importo del punto 28 del Mod. 101 o del Mod. 201,
- al **rigo F2, colonna 6**, l'importo del punto 30 del Mod. 101 o del Mod. 201,

Se il contribuente presenta la dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute, nei rigi F1 e F2 non deve indicare alcun importo.

In Appendice sotto la voce "Versamenti" sono contenute informazioni riguardanti i versamenti integrativi ed i versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presenta no separate dichiarazioni dei redditi.

■ SEZIONE II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Nel **rigo F3**, nelle rispettive colonne, indicare le eccedenze dell'Irpef (rigo N24 del Mod. 740/95) e del contributo per il Servizio sanitario nazionale (rigo V7 del Mod. 740/95) risultanti dalla precedente dichiarazione oppure gli importi indicati rispettivamente ai punti 31 e 32 del Mod. 101 o nelle Annotazioni del Mod. 201 (relativi al credito dell'anno precedente non rimborsato dal datore di lavoro per intervenuta cessazione del rapporto prima dell'ultimazione delle operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro motivo).

Se il contribuente nel 1995 ha presentato dichiarazione congiunta e quest'anno presenta la dichiarazione separatamente dal coniuge, nel campo relativo all'eccedenza Irpef deve indicare la parte di eccedenza proporzionale all'imposta individuale (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione presentata nel 1995.

L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.

Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a quest'ultimo coniuge.

■ SEZIONE III - ACCONTI PER IL 1996

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) che non vada effettuato alcun versamento di acconto deve barrare le apposite caselle del **rigo F4**. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto, deve indicare nel **rigo F4** le minori somme che intende siano trattenute dal datore di lavoro o ente pensionistico nel corso del 1996, senza barrare la relativa casella.

■ SEZIONE IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel **rigo F5** vanno riportati i redditi prodotti all'estero, già indicati nei quadri C e D della presente dichiarazione, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi.

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

■ Abbreviazioni

Art.	Articolo
Caaf	Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
Cc	Codice Civile
Cssn	Contributo per il servizio sanitario nazionale
DL	Decreto legge
Dlgs	Decreto legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
GU	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Iciap	Imposta comunale per l'esercizio di arti, professioni e mestieri
Ilor	Imposta locale sui redditi
Invim	Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Letf.	Lettera
L	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
Tosap	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea
UTE	Ufficio tecnico erariale

■ Altri oneri deducibili

Nel rigo E17 vanno indicati

- il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1995 (art. 20, comma 2, del DPR n. 42 del 1988)
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, sempreché risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare,
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del Codice Civile (vedere l'apposita voce nella presente Appendice),
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati,
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione

■ Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel rigo E10 vanno indicati

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligate per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro

congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati di tentata esportazione non autorizzata dei beni. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi,

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel DPR 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicatedi, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Questi termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, allo Stato,

- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo di chiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, allo Stato

■ Attività agricole

Al fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole

- le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura ed alla fungicoltura,
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività di ree alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste. Con apposito decreto interministeriale saranno fissate le modalità applicative concernenti le produzioni di vegetali,
- le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel ca-

po VI del titolo I del Tuir e pertanto non è possibile utilizzare il presente modello

■ Cambio di residenza

Se è stata variata la residenza o la dichiarazione viene presentata per la prima volta occorre indicare

- i dati della nuova residenza,

- il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione, se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo "96" nello spazio relativo all'anno. Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica

■ Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula

$$\text{quota proporzionale} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita del canone}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio	
Rendita catastale dell'abitazione	900 000
Rendita catastale della pertinenza	100 000
Canone di locazione totale	20 000 000

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione} = \frac{20\,000\,000 \times 900\,000}{(900\,000 + 100\,000)} = 18\,000\,000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza} = \frac{20\,000\,000 \times 100\,000}{(900\,000 + 100\,000)} = 2\,000\,000$$

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. Le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario, dai familiari conviventi a loro carico o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.

Al fini del riconoscimento della ruralità inoltre il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10 000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la fungicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3 000 metri quadrati.

Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA il suo volume d'affari si presume pari a 10 milioni di lire.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno di esse. Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

Attenzione: le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autentica, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Deduzione per il piano energetico nazionale

La deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute per gli interventi (non finanziari direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici, spetta nella misura del 25% della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile. La deduzione è proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo e non può essere superiore (per ciascun periodo d'imposta) al reddito della unità immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi computati senza calcolare la maggiorazione di 1/3 di cui al comma 1 dell'articolo 38 del Tuir e al lordo della deduzione fino ad un milione di cui all'art. 34, comma 4 quater del Tuir. La deduzione che riguarda sia il prezzo di acquisto del materiale sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel DM 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella GU n. 107 del 9 maggio 1992.

Tra gli interventi sono compresi, ad esempio, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coibentazione, la sostituzione di scaldacqua elettrici con altri alimentati a gas, l'addizione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari.

Le modalità e le condizioni richieste (ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, sono specificate nel predetto decreto ministeriale).

L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari produttive di reddito fondiario e non è concessa per le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini.

■ Detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimi per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposato/a, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato,
- figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi, siano rimasti **esclusivamente a carico** del genitore contribuente a condizione che ciò risulti dalla sentenza,
- figli adottivi affidati o affiliati dal solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato,
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente,
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente.

se questi è coniugato (anche con persona diversa dall'altro genitore),

- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi separati o divorziati, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio alla detrazione per coniuge a carico** e per gli **altri figli alla detrazione in misura doppia**, quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:

- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente se questi non è coniugato o, se coniugato (anche con persona diversa dall'altro genitore), si è poi legalmente ed effettivamente separato,
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato,
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei propri figli potrà essere attestata, se richiesta dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che giustifica la sussistenza di tale condizione. Andrà quindi attestato, ad esempio, che il contribuente è vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono stati posti esclusivamente a carico di uno dei genitori.

Per il riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi, affidati o affiliati, **"esclusivamente a carico"** di un genitore non assume alcuna rilevanza la condizione reddituale dell'altro genitore.

■ Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile

Sono indicati nell'art. 433 del codice civile:

- il coniuge,
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali,
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali,
- gli adottanti,
- i generi e le nuore,
- il suocero e la suocera,
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

■ Immobili di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del Quadro B.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, percolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è

possibile attivare una procedura catastale tesa a conseguire la variazione dell'accertamento catastale e volta a far risultare la mancanza dei caratteri intrinseci che determinano l'ordinaria destinazione (categoria) del cespite immobiliare.

Tale procedura consiste nell'invio all'UTE di una denuncia di variazione corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. In tal caso, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, deve essere indicata la nuova rendita attribuita dall'UTE e, in mancanza, la rendita presunta.

Qualora il contribuente non abbia posto in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

■ Incremento delle detrazioni per figli a carico

I soggetti che percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, in possesso nel 1995 dei medesimi requisiti reddituali previsti per l'attribuzione dell'assegno stesso, hanno diritto per ciascun figlio, a partire dal terzo, ad un incremento nella misura di lire 400.000 delle detrazioni per figli a carico. Tale somma va computata separatamente dalle altre detrazioni e spetta in relazione al numero dei mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste.

Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni sono equiparati ai figli i componenti del nucleo familiare presi in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno, e, cioè, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i fratelli, le sorelle e i nipoti qualora siano portatori di handicap di cui agli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o di età superiore a settant'anni, purché, nel 1995, risultino conviventi con il contribuente e privi di mezzi di sostentamento (cioè non posseggano redditi propri assoggettabili all'Irpef per un ammontare superiore a quello previsto per la corresponsione della pensione sociale pari a lire 4.641.000). In tal caso l'incremento spetta anche in assenza di figli, sempreché ricorrano tutte le condizioni qui evidenziate.

Se l'ammontare dell'incremento delle detrazioni supera quello dell'imposta netta, il contribuente, con la presentazione del mod. 730, può conseguire il rimborso.

I requisiti della convivenza e della assenza di mezzi di sostentamento vanno attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Qualora l'incremento delle detrazioni sia stato chiesto in sede di effettuazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e di pensione, le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al datore di lavoro, entro 30 giorni dal loro verificarsi.

■ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni,
- mobilità,
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.),
- malattia,
- maternità ed allattamento,
- TBC e post tubercolare,
- donazione di sangue,
- congedo matrimoniale.

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730

■ Periodo di lavoro - casi particolari

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

Ad esempio ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 15 febbraio 1995 e terminato il 25 marzo 1995 per complessivi 38 giorni nei quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 10, andrà così operato: $10 \times (20/28) = 7,14$ arrotondato a 8.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti, le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C7 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C7 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno. Se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11-1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottoufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio) nonché le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco sempre che la menomazione

che ha dato luogo alla pensione sia stata contrattata durante ed in dipendenza del servizio di leva.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991 n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo,

- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993 permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il capitale immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

■ Sanzioni

L'incomplete e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute (in caso di incompletezza) con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte o da una a due volte (in caso di infedeltà).

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 730 approvato con DM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se la dichiarazione non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al suo contenuto si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di incomplete o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, emergano irregolarità nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o al Caaf, sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di mora nella misura del 6% annuo e la sovrattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate, previsti dagli artt. 9 e 92 del DPR n. 602 del 1973. Tale sanzione si applica anche in caso di mancata o insufficiente corresponsione degli acconti a seguito di richiesta del lavoratore.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, non si rendono applicabili le sanzioni per omesso o insufficiente versamento di acconto quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione,

sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso in luogo della sovrattassa del 40% si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120% della maggiore imposta o del minor rimborso liquidati ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con apposita pena pecuniaria.

La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebitate deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale i termini di presentazione e scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

Fermo restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si ricorda che costituisce reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni. Il reato sopra indicato è punito con l'arresto o l'ammenda.

Inoltre è sanzionato penalmente il contribuente che per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge.

Se le violazioni sopra descritte sono commesse dai sostituti d'imposta o dai Caaf si applicano nei loro confronti le sanzioni previste dai decreti n. 600 e n. 602 del 1973 per le violazioni commesse dai contribuenti.

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

Inoltre, a fronte della possibilità dei Caaf e dei sostituti d'imposta di rettificare, entro i termini previsti, gli importi erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3, è prevista la irrogazione di una soprattassa del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previste per le somme cui afferisce.

È stata anche prevista, nei riguardi dei soggetti che prestano l'attività di assistenza fiscale, l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 53 del DPR n. 600 del 1973 (da lire **300.000** a lire **3.000.000**) nei casi in cui vengano commesse violazioni relative a specifici obblighi posti a loro carico (quali, ad esempio, il rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati e la mancata consegna, entro il 15 maggio, al contribuente della dichiarazione controllata ed elaborata).

Se la dichiarazione è presentata mediante il sostituto d'imposta, le sanzioni relative alle violazioni commesse dal sostituto sono irrogate direttamente nei suoi confronti. Se, invece, la dichiarazione è presentata mediante il Caaf le sanzioni relative alle violazioni commesse dal Caaf sono irrogate al contribuente che può, però, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Caaf stesso.

■ Spese mediche

Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo

Le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo sono quelle sostenute per:

- esami di laboratorio
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi
- tac
- laser
- ecografia
- chiroterapia
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodioterapia
- neuropsichiatria
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo
- altri esami complessi e particolari terapie
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici
- lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi)
- apparecchi auditivi
- apparecchi ortopedici
- arti artificiali
- protesi fonetiche
- stimulatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
- automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedito capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le spese relative all'acquisto di un'auto con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere detraibile in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non è stata adattata alle ridotte capacità motorie del contribuente.
- la detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili

con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida.

Se le suddette spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione spetta sull'importo del ticket pagato.

Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righe E1, E2 ed E16 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

■ Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

• Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Belgio - Francia - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Australia

Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Canada

Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

• Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia, se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicali ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione,

l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà,

l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

unità date in uso gratuito ad un proprio familiare,

a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica,

una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero,

unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune,

unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano,

unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

■ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorché il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita dicitura, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

■ Variazioni di cultura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la cultura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di cultura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di cultura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di cultura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di cultura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di cultura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la cultura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della cultura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

• dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di cultura che hanno causato l'aumento del reddito,

• dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di cultura che hanno causato la dimi-

nuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicali ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire **cinecentomila** a lire **cinq** milioni.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

■ Versamenti

Effettuati congiuntamente dai coniugi

Se nel 1995 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di IRPEF, il contribuente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale separatamente dal coniuge deve calcolare la parte di acconto versata, da indicare nel rigo F1, in proporzione all'imposta individuale (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione per i redditi del 1994 oppure, se minore, a quella presumibilmente dovuta per i redditi del 1995.

L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.

Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, il versamento effettuato deve essere attribuito per intero al coniuge che risulta a debito.

Esempio

• importo del versamento IRPEF effettuato congiuntamente
L. 196.000 pari al 98% di L. 200.000 (rigo N18 del Mod. 740/95)

• dati del 1° coniuge
- imposta netta L. 500.000 (rigo N14 del Mod. 740/95 della scheda del dichiarante)
- ritenute L. 335.000
- imposta individuale L. 165.000

• dati del 2° coniuge
- imposta netta L. 200.000 (rigo N14 del Mod. 740/95 della scheda del coniuge dichiarante)
- ritenute L. 165.000
- imposta individuale L. 35.000

• quota di acconto del primo coniuge

$196.000 \times \frac{165.000}{200.000} = 161.700$ arrotondato a L. 162.000

• quota di acconto del secondo coniuge
 $196.000 - 162.000 = L. 34.000$

Versamenti integrativi

In caso di versamento integrativo di altro erroneamente eseguito, sommare l'importo dell'ulteriore versamento a quello precedente e indicare gli estremi (data e codice) relativi all'ultimo.

Se uno degli acconti è stato trattenuto dallo stesso datore di lavoro o ente pensionistico al quale viene presentata la dichiarazione, indicare solo l'importo del versamento integrativo e i relativi estremi.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ALL'ENTE PENSIONISTICO

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL DATORE DI LAVORO O L'ENTE PENSIONISTICO
Entro il 15 gennaio 1996	Richiede l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico	
Entro febbraio 1996	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico e dagli altri sostituti d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod. 101 o mod. 201 e altri certificati)	Consegna al dipendente o pensionato il mod. 101 o 201
Entro marzo 1996	Presenta al proprio datore di lavoro o ente pensionistico la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1996	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico copia, corretta e completata con l'indicazione dei redditi da quest'ultimo erogati, della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del Cissn, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3
A giugno 1996	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il Cissn. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per l'Irpef e per il Cissn o effettua i rimborsi. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi.
Entro settembre 1996	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di non voler effettuare l'acconto dell'Irpef o del contributo al Servizio Sanitario nazionale o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1996	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il Cissn. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il Cissn. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAAF

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL CAAF
Entro il 15 gennaio 1996	Comunica al datore di lavoro che intende rivolgersi ad un CAAF. Tale comunicazione non va effettuata dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dai pensionati	
Entro febbraio 1996	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico e dagli altri sostituti d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod. 101 o mod. 201 e altri certificati)	
Entro aprile 1996	Presenta al CAAF la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1996	Riceve dal CAAF copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del Cissn, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3
A giugno 1996	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il Cissn. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi.	
Entro settembre 1996	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di non voler effettuare l'acconto dell'Irpef o del contributo al Servizio Sanitario nazionale o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1996	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il Cissn. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, maggiorata dell'interesse dell'uno per cento mensile, verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre.	

ALLEGATO A

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello N.

MOD. 730/96

dichiarazione dei lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale
REDDITI 1995

DICHIARANTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)			
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)	
DATI ANAGRAFICI		DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	
GIORNO MESE ANNO				PROVINCIA (sigla)	
COMUNE				C.A.P.	
VARIATIONE RESIDENZA ANAGRAFICA		FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO		TELEFONO	
De compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1995 o se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione		DATA DELLA VARIATIONE		MESE ANNO	
		Indicare il mese e l'anno di variazione, se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione indicare solo l'anno 1995		19	
VARIATIONE STATO CIVILE		CELIBENUBILE		CONIUGATO/A	
De compilare se lo stato civile è variato rispetto alla dichiarazione del 1995 o se nel 1995 non è stata presentata la dichiarazione (segnare la relativa casella)		1		2	
		VEDOVA/A		SEPARATO/A	
		3		4	
		DIVORZIATO/A		5	
CONIUGI E FAMILIARI A CARICO					
Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta					
BARRARE LA CASELLA CONIUGI FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE		MESI A CARICO	
1 C		5 F A			
2 F A		6 F A			
3 F A		7 F A			
4 F A		8 F A			
Numero totale dei mesi per i quali compete l'incremento delle detrazioni per figli a carico (VEDERE ISTRUZIONI)					
TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI					
A Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1995 e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico, riportare nelle rispettive colonne del rigo A gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A12 del MOD. 740 o nel rigo 1 e 2 del MOD. 730-3 del precedente anno e non compilare il successivo Quadro A. Negli altri casi compilare il Quadro A seguendo le relative istruzioni.				1 TOTALE REDDITO DOMINICALE 000	
B Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1995 e non si richiede nel Quadro E la deduzione per il piano energetico nazionale, riportare nel rigo B il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nel rigo B1 oppure nel rigo B14 del MOD. 740 o nel rigo 3 del MOD. 730-3, del precedente anno e non compilare il successivo Quadro B. Negli altri casi compilare il Quadro B seguendo le relative istruzioni.				2 TOTALE REDDITO AGRARIO 000	
3 TOTALE IMPONIBILE DEI FABBRICATI 000					
QUADRO A VARIATIONI DEI REDDITI DEI TERRENI					
N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO	5 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO
				GIORNI %	
A1	000		000		000
A2	000		000		000
A3	000		000		000
A4	000		000		000
A5	000		000		000
A6	000		000		000
A7	000		000		000
A8	000		000		000
A9	000		000		000
A10	000		000		000
QUADRO B VARIATIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI					
N. ORD.	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO	4 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	5 CASI PARTICOLARI
			GIORNI %	(vedere istruzioni)	
B1	000			000	
B2	000			000	
B3	000			000	
B4	000			000	
B5	000			000	
B6	000			000	
B7	000			000	
B8	000			000	
B9	000			000	
B10	000			000	

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Da compilare da parte del contribuente relativamente ai redditi erogati da sostituti diversi da quello a cui si richiede l'assistenza

SEZ. I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

N. ORD.	1	2	3	N. ORD.	1	2	3	N. ORD.	1	2	3
	REDDITI	RITENUTE		REDDITI	RITENUTE			REDDITI	RITENUTE		
C1		.000	.000	C3		.000	.000	C5		.000	.000
C2		.000	.000	C4		.000	.000	C6		.000	.000
C7	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)										

SEZ. II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

N. ORD.	1	2	3	N. ORD.	1	2	3	N. ORD.	1	2	3
	REDDITI	RITENUTE		REDDITI	RITENUTE			REDDITI	RITENUTE		
C8		.000	.000	C9		.000	.000	C10		.000	.000
C11	IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL C.S.S.N.										

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTERA IL CONGUAGLIO (Da compilare in caso di assistenza da parte di un C.A.A.F.)

COGNOME O DENOMINAZIONE	NOME	CODICE FISCALE
COMUNE	PROV. C.A.P.	INDIRIZZO

QUADRO D ALTRI REDDITI

D1	REDDITI	CREDITI DI IMPOSTA	RITENUTE D'ACCONTO
Utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000	.000	.000
D2	Quota del credito di imposta indicato nel rigo D1, relativo a "dividendi comunitari" (vedere istruzioni)		
D3	SOMME PERCEPITE		.000
D4	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	.000	.000
D5	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	.000	.000
D6	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	SPESE	.000
D7	Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1995, già portati in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti (da assoggettare a tassazione separata)	.000	.000
D8	Oneri rimborsati nell'anno 1995, per i quali negli anni precedenti si è fruito della detrazione d'imposta (da assoggettare a tassazione separata)	.000	.000

QUADRO E ONERI**SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 22%**

E1	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL'INTERO IMPORTO	.000	E6	ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI	.000
E2	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL'IMPORTO CHE ECCEDE LIRE 500.000	.000	E7	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	.000
E3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	.000	E8	SPESE FUNEBRI	.000
E4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO E3	.000	E9	SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	.000
E5	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI	.000	E10	ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE	.000

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

E11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	.000	E15	CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000
E12	CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ EBRAICHE	.000	E16	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP PER LA PARTE CHE ECCEDE L. 500.000	.000
E13	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	.000	E17	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	.000
E14	DEDUZIONE PER IL PIANO ENERGETICO NAZIONALE	.000			

QUADRO F ALTRI DATI**SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1995 (*)**

N. ORD.		PRIMA RATA DI ACCONTO			SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO		
		1	2	3	4	5	
		DATA	CODICE	IMPORTO	DATA	CODICE	IMPORTO
F1	IRPEF			.000			.000
F2	CONTRIBUTO AL S.S.N.			.000			.000

SEZ. II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	IRPEF	.000	CONTRIBUTO AL S.S.N.	.000
----	-------	------	----------------------	------

SEZ. III - ACCONTI PER IL 1996 (Barrare le relative caselle se si richiede di non effettuare il versamento. Indicare l'importo se si richiede di effettuare i versamenti in misura inferiore)

F4	IRPEF	.000	CONTRIBUTO AL S.S.N.	.000
----	-------	------	----------------------	------

SEZ. IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, GIÀ INDICATI NEI PRECEDENTI QUADRI C E D, DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

F5	Redditi prodotti all'estero per i quali compete il credito d'imposta	.000	Imposta pagata all'estero	.000
----	--	------	---------------------------	------

(*) Per gli acconti versati nel 1995 tramite il sostituto d'imposta indicare solo gli importi: tali importi non devono essere indicati se la dichiarazione è presentata allo stesso sostituto d'imposta che nel 1995 ha effettuato i versamenti d'acconto.

FIRMA DEL DICHIARANTE

N. modelli compilati _____

I seguenti quadri devono essere compilati, in caso di dichiarazione congiunta, dal coniuge a carico che possiede solo redditi fondiari

CONIUGE DICHIARANTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)									
COGNOME (per la donna indicare il cognome da nubile)		NOME									
SESSO (M o F)											
DATI ANAGRAFICI											
DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA									
PROV. (sigla)		C.A.P.									
PREFISSO		TELEFONO NUMERO									
RESIDENZA ANAGRAFICA											
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO											
Barrare la casella se la residenza è diversa da quella del dichiarante											
Barrare la casella se la residenza è vera da meno di 60 giorni											
TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI											
A		B									
Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1995 e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico riportare nelle rispettive colonne del rigo A gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A* oppure nel rigo A12 del MOD 740 o nei rigi 1 e 2 del MOD 730-3 del precedente anno e non compilare il successivo Quadro A. Negli altri casi compilare il Quadro A seguendo le relative istruzioni.		Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1995 e non si richiede nel Quadro E la deduzione per il piano energetico nazionale riportare nel rigo B il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nel rigo B1 oppure nel rigo B14 del MOD 740 o nel rigo 3 del MOD 730-3 del precedente anno e non compilare il successivo Quadro B. Negli altri casi compilare il Quadro B seguendo le relative istruzioni.									
TOTALE REDDITO DOMINICALE 000		TOTALE REDDITO AGRARIO 000									
		TOTALE IMPONIBILE DEI FABBRICATI 000									
QUADRO A VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI											
N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO	POSSESSO	CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	REDDITO AGRARIO	POSSESSO	CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI
A1	000	000		000		A5	000	000		000	
A2	000	000		000		A6	000	000		000	
A3	000	000		000		A7	000	000		000	
A4	000	000		000		A8	000	000		000	
QUADRO B VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI											
N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO	CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	CASI PARTICOLARI	N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO	CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	CASI PARTICOLARI
B1	000			000		B5	000			000	
B2	000			000		B6	000			000	
B3	000			000		B7	000			000	
B4	000			000		B8	000			000	
QUADRO E ONERI											
SEZ. I - ONERI PER I QUALI E RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 22%											
E1	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL'INTERO IMPORTO			000	E6	ASSICURAZIONI SULLA VITA CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI			000		
E2	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL'IMPORTO CHE ECCEDE LIRE 500.000			000	E8	SPESE FUNEBRI			000		
E3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE			000	E9	SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA			000		
E4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO E3			000	E10	ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE			000		
E5	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI			000							
SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO											
E11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI			000	E15	CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO			000		
E12	CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' EBRAICHE			000	E16	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP PER LA PARTE CHE ECCEDE L. 500.000			000		
E13	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE			000	E17	ALTRI ONERI DEDUCIBILI			000		
E14	DEDUZIONE PER IL PIANO ENERGETICO NAZIONALE			000							
QUADRO F ALTRI DATI											
SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1995											
N. ORD.	PRIMA RATA DI ACCONTO			SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO							
F1	IRPEF	DATA	CODICE	IMPORTO	DATA	CODICE	IMPORTO				
				000			000				
SEZ. II - ECCEDEXIA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				F3 000							
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente											
FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE											

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 730-1**REDDITI 1995**

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Da consegnare, in busta chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al sostituto d'imposta o al C.A.A.F. unitamente alla dichiarazione Mod. 730

DICHIARANTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)			
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)	
DATI ANAGRAFICI		DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	
		1		PROVINCIA (sigla)	
SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)					
Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)	
CONIUGE DICHIARANTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)			
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)	
DATI ANAGRAFICI		DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	
		1		PROVINCIA (sigla)	
SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)					
Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)	

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle cinque istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni

La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie

La mancanza della firma nei cinque riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente

ATTENZIONE: La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al C.A.A.F. nell'apposita busta chiusa, contrassegnata sui lembi di chiusura

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-2
REDDITI 1995

RICEVUTA DELL' AVVENUTA CONSEGNA
DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E
DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1

SI DICHIARA CHE IL SIGNOR

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

HA CONSEGNATO IN DATA

LA DICHIARAZIONE MOD. 730/96 PER I REDDITI 1995 E LA

RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL' OTTO PER MILLE
DELL' IRPEF.

IL SOSTITUTO D' IMPOSTA

OPPURE

IL RESPONSABILE DELL' ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.A.F.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 730-3

prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata

REDDITI 1995

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.A.F.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N° DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
-----------------------------------	----------------	--------------------------------	------------------------------

DICHIARANTE

CONIUGE DICHIARANTE

RIEPILOGO DEI REDDITI

N ORD		DICHIARANTE	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	000	000
2	REDDITI AGRARI	000	000
3	REDDITI DEI FABBRICATI	000	000
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	000	
5	ALTRI REDDITI	000	

CALCOLO DELL'IRPEF

NORD		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	000	000	
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	000		
8	ONERI DEDUCIBILI	000	000	
9	REDDITO IMPONIBILE	000	000	
10	IMPOSTA LORDA	000	000	
11	Detrazione per coniuge a carico	000		
12	Detrazione per figli a carico	000		
13	Detrazione per altri familiari a carico	000		
14	Detrazioni per lavoro dipendente	000		
15	Detrazione per gli oneri	000	000	
16	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA	000	000	
17	IMPOSTA NETTA	000	000	000
18	INCREMENTO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO			000
19	RITENUTE			000
20	CREDITI D'IMPOSTA			000
21	DIFFERENZA			000
22	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			000
23	ACCONTI VERSATI			000

CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

24	REDDITO IMPONIBILE		000
25	CONTRIBUTO		000
26	ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		000
27	ACCONTI VERSATI		000

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

NORD		1 IRPEF	2 CSSN
28	IMPORTO DA VERSARE	000	000
29	IMPORTO DA RIMBORSARE	000	000
30	PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1996	000	000
31	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1996	000	000

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O
DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O
DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.A.F.

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE**DATI IDENTIFICATIVI**

Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del datore di lavoro o dell'ente pensionistico o del CAAF che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per il CAAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.

Sono inoltre riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del lavoratore dipendente o del pensionato nonché, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri del dipendente o del pensionato, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

CALCOLO DELL'IRPEF

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto:

- sommando al reddito complessivo gli eventuali crediti d'imposta sui dividendi;
- sottraendo gli oneri deducibili.

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:

- le detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia determinate dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal CAAF sulla base del periodo di lavoro o di pensione dell'anno e di quanto indicato dal dipendente o pensionato sul prospetto coniuge e familiari a carico;
- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I del Quadro E del Mod. 730.

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

- l'incremento delle detrazioni per figli a carico determinato dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal CAAF sulla base di quanto indicato dal lavoratore dipendente o pensionato sul prospetto coniuge e familiari a carico;
- le ritenute già effettuate dal datore di lavoro o ente pensionistico all'atto della corrispondenza della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nel Quadro D del Mod. 730;
- i crediti d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all'estero;
- le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

E' riportato:

- l'importo del reddito su cui è dovuto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- l'importo del relativo contributo;
- l'eventuale eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

E' riportato il risultato contabile del calcolo dell'IRPEF e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale da versare o da rimborsare che verrà rispettivamente trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.

Vengono inoltre indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto che verranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal datore di lavoro o ente pensionistico.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-4
REDDITI 1995

COMUNICAZIONE
DEL RISULTATO CONTABILE
AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

IL C.A.A.F. :

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	N.RO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.
INDIRIZZO DEL CAAF O DELLA UNITA' PERIFERICA	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA :

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE
COMUNE	PROV. (SIGLA) C.A.P.
INDIRIZZO	

DI AVER PRESTATO L' ASSISTENZA FISCALE AL CONTRIBUENTE :

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
---------	------	----------------

COMUNICA, INOLTRE, CHE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL MOD. 730 DEL SUDETTO CONTRIBUENTE, DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE, A CARICO DELLE RITENUTE D'ACCONTO, LE SEGUENTI SOMME

	IRPEF	C.S.S.N
IMPORTO DA TRATTENERE	.000	.000
IMPORTO DA RIMBORSARE	.000	.000
PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1996	.000	.000
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1996	.000	.000

DATA _____

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL' ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.A.F.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-5
REDDITI 1995

BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA
DELLA COMUNICAZIONE DEL RISULTATO
CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

pagina n. di pagine

IL C.A.A.F.:

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

N.RO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

INDIRIZZO DEL CAAF O DELL'UFFICIO PERIFERICO

NUMERO DI TELEFONO

NUMERO DI FAX

CONSEGNA IN DATA

AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

LA COMUNICAZIONE DE __ RISULTAT __ CONTABIL __ DELL __ DICHIARAZION __

MOD. 730/96 PRESENTAT __ AL C.A.A.F. MEDESIMO DA __ SEGUENT __ CONTRIBUENT __ :

N.RO ORD.	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	IMPORTI DA TRATTENERE (1)	IMPORTI DA RIMBORSARE (2)
1			.000	.000
2			.000	.000
3			.000	.000
4			.000	.000
5			.000	.000
6			.000	.000
7			.000	.000
8			.000	.000
9			.000	.000
10			.000	.000
TOTALE CONTRIBUENTI		TOTALI	.000	.000

COMPILARE SOLO SE LE COMUNICAZIONI SONO STATE CONSEGNATE SU SUPPORTO MAGNETICO

TIPO DI SUPPORTI (indicare nello spazio corrispondente il numero di supporti magnetici inviati):

Nastri a bobina

Nastri a cartuccia

Dischetti

Totale supporti

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.A.F.

PER RICEVUTA

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

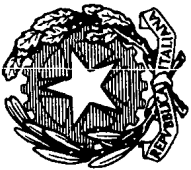
(1) Indicare la somma degli importi DA TRATTENERE comprensivi della PRIMA e della SECONDA o unica rata di acconto dell'IRPEF e del CSSN risultanti dai modd. 730-4

(2) Indicare la somma degli importi DA RIMBORSARE dell'IRPEF e del CSSN risultanti dai modd. 730-4

**MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-6
REDDITI 1995**

**RICHIESTA DI ASSISTENZA FISCALE AL
SOSTITUTO D' IMPOSTA DA PARTE DEL
LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO**
(da effettuare entro e non oltre
il 15 gennaio 1996)

___ L ___ SIGNOR ___		
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
COMUNICA DI VOLERSI AVVALERE DELLA ASSISTENZA FISCALE PREVISTA DALL' ART 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.		
FIRMA DEL LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO		
PER RICEVUTA		
DATA	IL SOSTITUTO D' IMPOSTA	

DICHIARANTE CODICE FISCALE	
COGNOME E NOME	
	MINISTERO DELLE FINANZE MOD. 730-1
AVVERTENZA : La busta deve essere consegnata, chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al datore di lavoro o ente pensionistico oppure al centro autorizzato di assistenza fiscale.	

ALLEGATO B

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI
CONTENENTI LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL RISULTATO CONTABILE
CHE I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE DEVONO INVIARE
AI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MODELLO 730-4)

1. AVVERTENZE GENERALI

I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale sono tenuti ad inviare su supporto magnetico all'INPS e al Ministero del Tesoro la comunicazione con l'esito contabile delle dichiarazioni predisposte relativamente ai contribuenti pensionati, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto.

Per quanto riguarda gli altri enti pubblici eroganti pensioni e tutti gli altri datori di lavoro o enti pensionistici privati, l'obbligo non sussiste, ma e' comunque possibile concordare la fornitura su supporto magnetico secondo le modalita' successivamente descritte.

I supporti magnetici devono essere predisposti secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono 1 nastri magnetici a cartuccia e a bobina ed 1 dischetti magnetici.

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;
numero di tracce = 18;
- . numero di caratteri per pollice = 37.871;
- . tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita';
- . senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware).

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . tipologia: una delle seguenti:
 - .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

- .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;
- .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacita' in formato MS/DOS;
- .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacita' in formato MS/DOS;
- . tipo di codifica di registrazione ASCII standard;
- . gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" E "LF" (valori esadecimali "0D" e "0A");
- . lunghezza fissa del record 320 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare a ciascun file del descritto e': COM73096 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3420;
- . numero di tracce = 9;
- . numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;
- . tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

I nastri magnetici a bobina devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- . numero identificativo e denominazione del C.A.A.F.;
- . domicilio fiscale del C.A.A.F. (via, numero civico, comune e provincia);
- . oggetto: comunicazione del risultato contabile mod. 730 96/95;
- . tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- . densita' di registrazione (1600 O 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;
- . sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- . hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);

- . numero progressivo di volume;
- . numero complessivo dei volumi;
- . eventuale identificativo assegnato dal C.A.A.F. al supporto;
- . data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 320 caratteri:

- . un record di testa (record "0");
- . piu' record di tipo "1" relativi ai contribuenti cui il C.A.A.F. ha prestato assistenza;
- . un record di coda (record "9").

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo file contenente un record di testa ed un record di coda.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- . il tipo di campo puo' essere:
 - .. alfabetico (A)
 - .. numerico (NU)
 - .. alfanumerico (AN)
- . i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi. I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- . i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;
- . la rappresentazione dei campi "DATA" dovra' essere nel formato AAMGG;
- . i dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati;
- . il codice fiscale di una persona fisica e' alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri;
- . in caso di dati mancanti: impostare a zero i campi numerici, a spazio i campi alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

Record di testa identificativo del C.A.A.F. che ha prestato assistenza e del sostituto cui viene inviata la comunicazione (tipo record "0")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "0"	AN
2	2-4	3	Numero totale volumi inviati	NU
3	5-7	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
4	8-13	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
5	14-24	11	Codice fiscale del C.A.A.F.	NU
6	25-84	60	Denominazione del C.A.A.F.	AN
7	85-89	5	Identificativo del C.A.A.F.: numero d'iscrizione all'albo dei C.A.A.F.	NU
8	90-110	21	Comune di domicilio fiscale del C.A.A.F.	AN
9	111-112	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del C.A.A.F.	A
10	113-117	5	C.A.P. del domicilio fiscale del C.A.A.F.	NU
11	118-152	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del C.A.A.F. Telefono	AN
12	153-156	4	Prefisso	NU
13	157-164	8	Numero Fax	NU
14	165-168	4	Prefisso	NU
15	169-176	8	Numero	NU
16	177-192	16	Codice fiscale del sostituto ***** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Se persona non fisica, da	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			posizione 193 a posizione 252 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici *****	
17	193-216	24	Cognome	AN
18	217-236	20	Nome	AN
19	237-252	16	Filler: impostato a spazio	AN
20	253-273	21	Comune del domicilio fiscale del sostituto	AN
21	274-275	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del sostituto	A
22	276-280	5	C.A.P. del domicilio fiscale del sostituto	NU
23	281-315	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del sostituto	AN
24	316	1	Flag rettifica conguaglio assume i valori: 0 - fornitura originaria 1 - fornitura di rettifica	NU
25	317-320	4	Filler: vale sempre spazio	AN

Record contenente le informazioni relative al singolo contribuente in merito all'eventuale conguaglio da operare da parte del sostituto (tipo record "1")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "1"	AN
2	2-17	16	Codice fiscale del contribuente ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
3	18-41	24	Cognome del contribuente	AN
4	42-61	20	Nome del contribuente	AN
5	62-70	9	Importo da trattenere IRPEF	NU
6	71-79	9	Importo da trattenere CSSN	NU
7	80-88	9	Importo da rimborsare IRPEF	NU
8	89-97	9	Importo da rimborsare CSSN	NU
9	98-106	9	Prima rata di acconto per il 1996 IRPEF	NU
10	107-115	9	Prima rata di acconto per il 1996 CSSN	NU
11	116-124	9	Seconda rata di acconto per il 1996 IRPEF	NU
12	125-133	9	Seconda rata di acconto per il 1996 CSSN	NU
13	134-320	187	Filler: vale sempre spazio	AN

Record di coda contenente il numero totale dei record presenti nel supporto

CAMPO	PÓS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	.1	Tipo record: vale sempre "9"	AN
2	2-4	3	Numero totale volumi inviati	NU
3	5-7	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
4	8-13	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
5	14-22	9	Numero complessivo di record di tipo "1" contenuti nel supporto	NU
6	23-320	298	Filler: vale sempre spazio	AN

ALLEGATO C

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730/96 PREDISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA, AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI E CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE CHE HANNO STIPULATO CONVENZIONI CON I SOSTITUTI D'IMPOSTA

1. AVVERTENZE GENERALI

I sostituti d'imposta, le Amministrazioni dello Stato, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, devono predisporre i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che hanno richiesto l'assistenza, secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia, i dischetti magnetici e, ove non sia possibile utilizzare tali tipi di supporto, i nastri magnetici a bobina.

Ciascuna fornitura può essere costituita da più volumi; in tal caso tutti i volumi della fornitura devono essere dello stesso tipo.

I C.A.A.F. possono inviare più forniture identificate con un numero progressivo nei supporti magnetici. Le forniture possono essere effettuate anche da eventuali sedi decentrate.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480;
- . numero di tracce = 18;
- . numero di caratteri per pollice = 37.871;
- . tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parità;
- . senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware).

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico è di 1040 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32.240 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 31 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . tipologia: una delle seguenti:
 - .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS;

- .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;
- .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacita' in formato MS/DOS;
- .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- . organizzazione sequenziale;
- . tipo di codifica di registrazione ASCII standard;
- . gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" E "LF" (valori esadecimali "0D" e "0A");
- . lunghezza fissa del record 1040 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare a ciascun file del dischetto e': MOD73096 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3420;
- . numero di tracce = 9;
- . numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;
- . tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

I nastri magnetici a bobina devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 1040 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.240 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 31 record logici.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- . codice identificativo (codice fiscale del sostituto, dell'Amministrazione o del C.A.A.F.) e denominazione o cognome e nome del mittente;
- . domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e provincia);
- . ufficio periferico del C.A.A.F. che effettua la consegna (via, numero civico, comune e provincia);
- . oggetto: dichiarazione dei redditi MOD. 730 1996/95;
- . tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- . densita' di registrazione (1600 O 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;

- . sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre 1 file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- . hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);
- . numero progressivo della fornitura;
- . numero progressivo di volume nell'ambito della fornitura;
- . numero complessivo dei volumi forniti;
- . eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- . data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 1040 caratteri:

- . un record di testa (record "A");
- . piu' record dettaglio con 1 dati delle dichiarazioni dei redditi MOD. 730 predisposte dal sostituto d'imposta, dal C.A.A.F., o dalla Amministrazione dello stato, ciascuna suddivisa in 5 tipi record:
 - .. tipo record "B" per 1 dati anagrafici del dichiarante e gli eventuali dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio;
 - .. tipo record "C" per 1 dati dei familiari a carico, 1 redditi dei terreni e dei fabbricati;
 - .. tipo record "D" per 1 redditi di lavoro dipendente e assimilati, gli altri redditi, gli oneri e 1 versamenti;
 - .. tipo record "E" per 1 dati del coniuge dichiarante;
 - .. tipo record "F" per 1 dati del prospetto di liquidazione;
- . un record di coda (record "Z").

Per ciascuna dichiarazione MOD. 730 devono essere forniti:

- . un solo record di tipo "B";
- . un solo record di tipo "F";
- . almeno un record di tipo "D";

Per ogni dichiarazione possono essere presenti piu' record di tipo "C", "D" ed "E", nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato piu' modelli di dichiarazione per poter inserire 1 dati relativi ai familiari a carico, oppure ai propri redditi dei terreni, dei fabbricati o di lavoro dipendente.

Nel record continuazione devono essere forniti solo 1 dati che non e' stato possibile registrare nel record precedente, impostando a zero (i campi numerici) o a spazio (i campi alfabetici ed alfanumerici) gli altri campi. Il CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE deve essere sempre presente nei vari tipi record.

L'ordinamento dei record dettaglio deve essere il seguente:

- . codice fiscale del dichiarante;
- . tipo record;
- . progressivo record.

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo file contenente un record di testa ed un record di coda; in tal caso tutti i record relativi ad una stessa dichiarazione devono essere contenuti in un unico supporto.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- . il tipo di campo puo' essere:
 - .. alfabetico (A)
 - .. numerico (NU)
 - .. alfanumerico (AN)
- . i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi. I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- . i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;
- . la rappresentazione dei campi "DATA" dovra' essere la seguente:
 - .. le date di nascita nel formato AAAAMMGG;
 - .. le altre date nel formato AAMMGG;
- . nella rappresentazione dei campi che esprimono una percentuale le prime tre cifre si riferiscono alla parte intera, le ultime due a quella decimale;
- . i dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati;
- . i campi numerici devono essere acquisiti senza segno ad eccezione di quelli per i quali non sia specificamente richiesto. In tal caso l'importo va preceduto da un campo impostato col valore "+" o "-" se viene utilizzata la codifica ASCII o a spazio se viene utilizzata la codifica EBCDIC;
- . il codice fiscale di una persona fisica e' alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri;
- . in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici, a spazio i campi alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

Record di testa identificativo della fornitura (tipo record "A")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "A"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-5	2	Progressivo fornitura: assume il valore "1" per la prima. Viene incrementato di una unita' per ogni fornitura successiva	NU
4	6-8	3	Numero totale volumi inviati	NU
5	9-11	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
6	12-17	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
7	18-22	5	Codice fornitura: sempre impostato al valore "73095"	NU
8	23	1	Tipo fornitore assume i valori: 1 - sostituto persona fisica 2 - sostituto diverso da persona fisica 3 - C.A.A.F. dipendenti e pensionati 4 - C.A.A.F. che presenta i Modd. 730 per aver stipulato una convenzione con i sostituti d'imposta 5 - C.A.A.F. imprese che invia il supporto a nome dei sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale e si sono avvalsi del C.A.A.F. imprese 6 - Amministrazione dello Stato	NU
9	24-39	16	Codice fiscale ***** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Se persona non fisica, da posizione 40 a posizione 99 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici *****	AN
10	40-63	24	Cognome	AN
11	64-83	20	Nome	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
12	84	1	Sesso: vale "M" o "F"	A
13	85-99	15	Filler: impostato a spazio	AN
14	100-107	8	Data di nascita (solo per le persone fisiche); per le persone non fisiche impostato a zero	NU
15	108-128	21	Comune o stato estero di nascita per le persone fisiche; comune della sede legale per le persone non fisiche	AN
16	129-130	2	Sigla della provincia di nascita per le persone fisiche, impostato a spazio per i nati all'estero; della sede legale per le persone non fisiche	A
17	131-165	35	Indirizzo: via e numero civico della sede legale per le persone non fisiche; impostato a spazio per le persone fisiche	AN
18	166-170	5	C.A.P. della sede legale per le persone non fisiche; impostato a zero per le persone fisiche ***** I seguenti campi devono essere impostati da tutti i soggetti che hanno inviato il supporto *****	NU
19	171-191	21	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale	AN
20	192-193	2	Sigla della provincia della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	A
21	194-228	35	Indirizzo: via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	AN
22	229-233	5	C.A.P. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale ***** I seguenti campi devono essere impostati se la fornitura viene effettuata da una sede decentrata del C.A.A.F. *****	NU
23	234-254	21	Comune di domicilio fiscale della struttura decentrata	AN
24	255-256	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale della struttura decentrata	A
25	257-291	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale della struttura decentrata	AN
26	292-296	5	C.A.P. del domicilio fiscale della struttura decentrata	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
27	297-1037	741	Filler: vale sempre spazio	AN
28	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
29	1039-1040	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico o a bobina assume il valore spazio	AN

Record del dichiarante (tipo record "B")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "B"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
4	20-43	24	Cognome del soggetto dichiarante	AN
5	44-63	20	Nome del soggetto dichiarante	AN
6	64	1	Sesso del soggetto dichiarante; assume il valore "M" oppure "F"	A
7	65-72	8	Data di nascita del soggetto dichiarante;	NU
8	73-93	21	Comune o stato estero di nascita del soggetto dichiarante	AN
9	94-95	2	Sigla della provincia di nascita del soggetto dichiarante; per i nati all'estero impostare a spazio ***** Residenza anagrafica *****	A
10	96-116	21	Comune di residenza del soggetto dichiarante	AN
11	117-118	2	Sigla della provincia di residenza del soggetto dichiarante	A
12	119-123	5	C.A.P. del comune di residenza del soggetto dichiarante	NU
13	124-158	35	Indirizzo di residenza del soggetto dichiarante: frazione, via e numero civico	AN
14	159-162	4	Prefisso telefonico	NU
15	163-170	8	Numero di telefono	NU
16	171-172	2	Mese di variazione della residenza	NU
17	173-174	2	Anno di variazione della residenza *****	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
18	175	1	Domicilio fiscale ***** Comune di residenza variato da meno di 60 giorni: assume i valori - 0 : comune non variato (casella non barrata) - 1 : comune variato (casella barrata)	NU
19	176	1	Stato civile del soggetto dichiarante: assume valori da "1" a "5" ***** Dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio: devono essere impostati solo se il mittente e' un C.A.A.F. dipendenti un C.A.A.F. imprese o un' Amministrazione dello Stato che presenta i Modd. 730 per conto di altre amministrazioni *****	NU
20	177-192	16	Codice fiscale ***** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Se persona non fisica, da posizione 193 a posizione 252 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici *****	AN
21	193-216	24	Cognome	AN
22	217-236	20	Nome	AN
23	237-252	16	Filler: impostato a spazio	AN
24	253-273	21	Comune del domicilio fiscale del sostituto	AN
25	274-275	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale del sostituto	A
26	276-310	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del sostituto	AN
27	311-315	5	C.A.P. del domicilio fiscale del sostituto	NU
28	316-1037	722	Filler: vale sempre spazio	AN
29	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
30	1039-1040	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF");	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			in caso di fornitura su nastro magnetico o a bobina assume il valore spazio	

Record familiari a carico, redditi dei terreni e dei fabbricati
(tipo record "C")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "C"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: ***** Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita ¹ per ogni record di continuazione *****	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
4	20	1	Dichiarazione congiunta: assume i valori: "0" - disgiunta (casella non barrata) "1" - congiunta (casella barrata) ***** Familiari a carico *****	AN
5	21-36	16	Codice fiscale del coniuge ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
6	37-38	2	Mesi a carico del coniuge: assume valori da "0" a "12"	NU
7	39	1	Relazione di parentela: assume il valore "F" oppure "A"	A
8	40-55	16	Codice fiscale del familiare ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
9	56-57	2	Mesi a carico del familiare:	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
10	58-59	2	assume valori da "1" a "12" Misura delle detrazioni: assume il valore "1", "2" o "3" se la relazione di parentela e' uguale a "F"; un valore da "0" a "99" se la relazione di parentela e' uguale a "A"	NU
11	60	1	Vedi campo 7	A
12	61-76	16	Vedi campo 8	AN
13	77-78	2	Vedi campo 9	NU
14	79-80	2	Vedi campo 10	NU
15	81	1	Vedi campo 7	A
16	82-97	16	Vedi campo 8	AN
17	98-99	2	Vedi campo 9	NU
18	100-101	2	Vedi campo 10	NU
19	102	1	Vedi campo 7	A
20	103-118	16	Vedi campo 8	AN
21	119-120	2	Vedi campo 9	NU
22	121-122	2	Vedi campo 10	NU
23	123	1	Vedi campo 7	A
24	124-139	16	Vedi campo 8	AN
25	140-141	2	Vedi campo 9	NU
26	142-143	2	Vedi campo 10	NU
27	144	1	Vedi campo 7	A
28	145-160	16	Vedi campo 8	AN
29	161-162	2	Vedi campo 9	NU
30	163-164	2	Vedi campo 10	NU
31	165	1	Vedi campo 7	A
32	166-181	16	Vedi campo 8	AN
33	182-183	2	Vedi campo 9	NU
34	184-185	2	Vedi campo 10	NU
35	186-188	3	Numero dei mesi per i quali spetta l'incremento delle detrazioni ***** Totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati non variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente *****	NU
36	189-197	9	Totale reddito dominicale	NU
37	198-206	9	Totale reddito agrario	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
38	207-215	9	Reddito imponibile dei fabbricati ***** Redditi dei terreni variati ri- spetto alla dichiarazione dell'anno precedente - Quadro A *****	NU
39	216-224	9	Reddito dominicale del terreno	NU
40	225	1	Titolo: assume un valore compreso tra "1" e "4"	NU
41	226-234	9	Reddito agrario del terreno	NU
42	235-237	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
43	238-242	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
44	243-251	9	Canone di affitto	NU
45	252	1	Casi particolari: assume un valore compreso tra "1" e "3"	NU
46	253	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU
47	254-262	9	vedi campo 39	NU
48	263	1	vedi campo 40	NU
49	264-272	9	vedi campo 41	NU
50	273-275	3	vedi campo 42	NU
51	276-280	5	vedi campo 43	NU
52	281-289	9	vedi campo 44	NU
53	290	1	vedi campo 45	NU
54	291	1	vedi campo 46	NU
55	292-300	9	vedi campo 39	NU
56	301	1	vedi campo 40	NU
57	302-310	9	vedi campo 41	NU
58	311-313	3	vedi campo 42	NU
59	314-318	5	vedi campo 43	NU
60	319-327	9	vedi campo 44	NU
61	328	1	vedi campo 45	NU
62	329	1	vedi campo 46	NU
63	330-338	9	vedi campo 39	NU
64	339	1	vedi campo 40	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
65	340-348	9	vedi campo 41	NU
66	349-351	3	vedi campo 42	NU
67	352-356	5	vedi campo 43	NU
68	357-365	9	vedi campo 44	NU
69	366	1	vedi campo 45	NU
70	367	1	vedi campo 46	NU
71	368-376	9	vedi campo 39	NU
72	377	1	vedi campo 40	NU
73	378-386	9	vedi campo 41	NU
74	387-389	3	vedi campo 42	NU
75	390-394	5	vedi campo 43	NU
76	395-403	9	vedi campo 44	NU
77	404	1	vedi campo 45	NU
78	405	1	vedi campo 46	NU
79	406-414	9	vedi campo 39	NU
80	415	1	vedi campo 40	NU
81	416-424	9	vedi campo 41	NU
82	425-427	3	vedi campo 42	NU
83	428-432	5	vedi campo 43	NU
84	433-441	9	vedi campo 44	NU
85	442	1	vedi campo 45	NU
86	443	1	vedi campo 46	NU
87	444-452	9	vedi campo 39	NU
88	453	1	vedi campo 40	NU
89	454-462	9	vedi campo 41	NU
90	463-465	3	vedi campo 42	NU
91	466-470	5	vedi campo 43	NU
92	471-479	9	vedi campo 44	NU
93	480	1	vedi campo 45	NU
94	481	1	vedi campo 46	NU
95	482-490	9	vedi campo 39	NU
96	491	1	vedi campo 40	NU
97	492-500	9	vedi campo 41	NU
98	501-503	3	vedi campo 42	NU
99	504-508	5	vedi campo 43	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
100	509-517	9	vedi campo 44	NU
101	518	1	vedi campo 45	NU
102	519	1	vedi campo 46	NU
103	520-528	9	vedi campo 39	NU
104	529	1	vedi campo 40	NU
105	530-538	9	vedi campo 41	NU
106	539-541	3	vedi campo 42	NU
107	542-546	5	vedi campo 43	NU
108	547-555	9	vedi campo 44	NU
109	556	1	vedi campo 45	NU
110	557	1	vedi campo 46	NU
111	558-566	9	vedi campo 39	NU
112	567	1	vedi campo 40	NU
113	568-576	9	vedi campo 41	NU
114	577-579	3	vedi campo 42	NU
115	580-584	5	vedi campo 43	NU
116	585-593	9	vedi campo 44	NU
117	594	1	vedi campo 45	NU
118	595	1	vedi campo 46	NU
			***** Redditi dei fabbricati variati ri- spetto alla dichiarazione dell'anno precedente - Quadro B *****	
119	596-604	9	Rendita catastale del fabbricato	NU
120	605	1	Utilizzo: assume un valore compreso tra "1" e "5" o il valore "9"	NU
121	606-608	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
122	609-613	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
123	614-622	9	Canone di affitto del fabbricato	NU
124	623	1	Casi particolari: assume il valore "1", "2" o "3"	NU
125	624	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU
126	625-633	9	vedi campo 119	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
127	634	1	vedi campo 120	NU
128	635-637	3	vedi campo 121	NU
129	638-642	5	vedi campo 122	NU
130	643-651	9	vedi campo 123	NU
131	652	1	vedi campo 124	NU
132	653	1	vedi campo 125	NU
133	654-662	9	vedi campo 119	NU
134	663	1	vedi campo 120	NU
135	664-666	3	vedi campo 121	NU
136	667-671	5	vedi campo 122	NU
137	672-680	9	vedi campo 123	NU
138	681	1	vedi campo 124	NU
139	682	1	vedi campo 125	NU
140	683-691	9	vedi campo 119	NU
141	692	1	vedi campo 120	NU
142	693-695	3	vedi campo 121	NU
143	696-700	5	vedi campo 122	NU
144	701-709	9	vedi campo 123	NU
145	710	1	vedi campo 124	NU
146	711	1	vedi campo 125	NU
147	712-720	9	vedi campo 119	NU
148	721	1	vedi campo 120	NU
149	722-724	3	vedi campo 121	NU
150	725-729	5	vedi campo 122	NU
151	730-738	9	vedi campo 123	NU
152	739	1	vedi campo 124	NU
153	740	1	vedi campo 125	NU
154	741-749	9	vedi campo 119	NU
155	750	1	vedi campo 120	NU
156	751-753	3	vedi campo 121	NU
157	754-758	5	vedi campo 122	NU
158	759-767	9	vedi campo 123	NU
159	768	1	vedi campo 124	NU
160	769	1	vedi campo 125	NU
161	770-778	9	vedi campo 119	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
162	779	1	vedi campo 120	NU
163	780-782	3	vedi campo 121	NU
164	783-787	5	vedi campo 122	NU
165	788-796	9	vedi campo 123	NU
166	797	1	vedi campo 124	NU
167	798	1	vedi campo 125	NU
168	799-807	9	vedi campo 119	NU
169	808	1	vedi campo 120	NU
170	809-811	3	vedi campo 121	NU
171	812-816	5	vedi campo 122	NU
172	817-825	9	vedi campo 123	NU
173	826	1	vedi campo 124	NU
174	827	1	vedi campo 125	NU
175	828-836	9	vedi campo 119	NU
176	837	1	vedi campo 120	NU
177	838-840	3	vedi campo 121	NU
178	841-845	5	vedi campo 122	NU
179	846-854	9	vedi campo 123	NU
180	855	1	vedi campo 124	NU
181	856	1	vedi campo 125	NU
182	857-865	9	vedi campo 119	NU
183	866	1	vedi campo 120	NU
184	867-869	3	vedi campo 121	NU
185	870-874	5	vedi campo 122	NU
186	875-883	9	vedi campo 123	NU
187	884	1	vedi campo 124	NU
188	885	1	vedi campo 125	NU
			***** Deduzione abitazione principale: deve essere impostata solo quando viene calcolato il reddito *****	
189	886-889	4	Deduzione	NU
190	890-1037	148	Filler: vale sempre spazio	NU
191	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
192	1039-1040	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico o a bobina assume il valore spazio	

Record redditi di lavoro dipendente e assimilati, altri redditi, oneri e versamenti (tipo record "D")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "D"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: ***** Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita' per ogni record di continuazione *****	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Redditi di lavoro dipendente e assimilati Quadro "C". Nel caso in cui sia il sostituto d'imposta a prestare l'assistenza fiscale, dovranno essere indicati nel record anche i dati dei redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati dal sostituto stesso *****	AN
4	20	1	Casella pensione: assume i valori - 0 non pensionato (casella non barrata) - 1 pensionato (casella barrata)	NU
5	21-29	9	Reddito di lavoro dipendente o pensione	NU
6	30-38	9	Ritenute operate	NU
7	39	1	Vedi campo 4	NU
8	40-48	9	Vedi campo 5	NU
9	49-57	9	Vedi campo 6	NU
10	58	1	Vedi campo 4	NU
11	59-67	9	Vedi campo 5	NU
12	68-76	9	Vedi campo 6	NU
13	77	1	Vedi campo 4	NU
14	78-86	9	Vedi campo 5	NU
15	87-95	9	Vedi campo 6	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
16	96	1	Vedi campo 4	NU
17	97-105	9	Vedi campo 5	NU
18	106-114	9	Vedi campo 6	NU
19	115	1	Vedi campo 4	NU
20	116-124	9	Vedi campo 5	NU
21	125-133	9	Vedi campo 6	NU
22	134-136	3	Periodo di lavoro: giorni complessivi per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente	NU
23	137-145	9	Reddito assimilato al lavoro dipendente	NU
24	146-154	9	Ritenuta sul reddito assimilato al lavoro dipendente	NU
25	155-163	9	Vedi campo 23	NU
26	164-172	9	Vedi campo 24	NU
27	173-181	9	Vedi campo 23	NU
28	182-190	9	Vedi campo 24	NU
29	191-199	9	Imponibile assoggettato al Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (C.S.S.N.)	NU
			***** Altri redditi Quadro "D" *****	
30	200-208	9	Utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG	NU
31	209-217	9	Credito d'imposta dichiarato	NU
32	218-226	9	Credito d'imposta spettante	NU
33	227-235	9	Ritenute d'acconto	NU
			***** Crediti d'imposta relativi a dividendi comunitari *****	
34	236-244	9	Importo	NU
35	245-253	9	Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	NU
36	254-262	9	Deduzioni spettanti	NU
37	263-271	9	Ritenute d'acconto	NU
38	272-280	9	Indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	NU
39	281-289	9	Ritenute di acconto	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
40	290-298	9	Proventi percepiti dall'autore o inventore di opere dell'ingegno	NU
41	299-307	9	Deduzioni spettanti	NU
42	308-316	9	Ritenute d'acconto	NU
43	317-325	9	Redditi derivanti da attivita' non abituale di lavoro autonomo	NU
44	326-334	9	Spese dichiarate	NU
45	335-343	9	Spese spettanti	NU
46	344-352	9	Ritenute d'acconto	NU
			***** Imposte ed oneri rimborsati (redditi a tassazione separata) *****	
47	353-361	9	Imposte ed oneri rimborsati nel 1995 portate in deduzione negli anni precedenti	NU
48	362-370	9	Imposte ed oneri rimborsati nel 1995 per i quali negli anni precedenti si e' fruito di una detrazione d'imposta	NU
			***** Oneri Quadro "E" Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta *****	
49	371-379	9	Spese mediche interamente detraibili	NU
50	380-388	9	Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 500.000	NU
51	389-397	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale dichiarati	NU
52	398-406	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale spettanti	NU
53	407-415	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione principale dichiarati	NU
54	416-424	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione principale spettanti	NU
55	425-433	9	Interessi passivi per mutui agrari dichiarati	NU
56	434-442	9	Interessi passivi per mutui agrari spettanti	NU
57	443-451	9	Assicurazioni e contributi volontari dichiarati	NU
58	452-460	9	Assicurazioni e contributi	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			volontari spettanti	
59	461-469	9	Contributi per previdenza complementare dichiarati	NU
60	470-478	9	Contributi per previdenza complementare spettanti	NU
61	479-487	9	Spese funebri	NU
62	488-496	9	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria	NU
63	497-505	9	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	NU
			***** Oneri Quadro "E" Oneri deducibili dal reddito complessivo *****	
64	506-514	9	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	NU
65	515-523	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche dichiarati	NU
66	524-532	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche spettanti	NU
67	533-541	9	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	NU
68	542-550	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale dichiarata	NU
69	551-559	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale spettante	NU
70	560-568	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo dichiarati	NU
71	569-577	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo spettanti	NU
72	578-586	9	Spese mediche per l'assistenza ai portatori di handicap	NU
73	587-595	9	Altri oneri deducibili	NU
			***** Altri dati Quadro "F" ***** Acconto IRPEF: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	
74	596-601	6	Data della I rata di acconto	NU
75	602-610	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I o unica	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			rata di acconto	
76	611-619	9	Importo della I rata di acconto	NU
77	620-625	6	Data della II o unica rata di acconto	NU
78	626-634	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della II o unica rata di acconto	NU
79	635-643	9	Importo della II o unica rata di acconto Acconto C.S.S.N.: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	NU
80	644-649	6	Data della I rata di acconto	NU
81	650-658	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I rata di acconto	NU
82	659-667	9	Importo della I rata di acconto	NU
83	668-673	6	Data della II o unica rata di acconto	NU
84	674-682	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della II o unica rata di acconto	NU
85	683-691	9	Importo della II o unica rata di acconto Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione	NU
86	692-700	9	IRPEF	NU
87	701-709	9	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale Acconto per il 1996 richiesto dal contribuente	NU
88	710-718	9	Importo dell'acconto IRPEF richiesto dall'assistito in misura inferiore a quello dovuto	NU
89	719	1	Richiesta dell'assistito di non effettuazione del pagamento dell'acconto IRPEF: valori: "0" - effettuazione del pagamento "1" - non effettuazione del pagamento	NU
90	720-728	9	Importo dell'acconto del C.S.S.N.	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
91	729	1	richiesto dall'assistito in misura inferiore a quello dovuto Richiesta dell'assistito di non effettuazione del pagamento dell' acconto C.S.S.N.: valori: "0" - effettuazione del pagamento "1" - non effettuazione del pagamento	NU
92	730-738	9	Redditi prodotti all'estero Redditi per i quali compete un credito d'imposta	NU
93	739-747	9	Imposta pagata all'estero	NU
94	748-1037	290	Filler: vale sempre spazio	AN
95	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
96	1039-1040	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico o a bobina assume il valore spazio	AN

**Record dati anagrafici e contabili del coniuge dichiarante
(tipo record "E")**

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "E"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: ***** Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita' per ogni record di continuazione *****	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
4	20-35	16	Codice fiscale del coniuge dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
5	36-59	24	Cognome del coniuge dichiarante	AN
6	60-79	20	Nome del coniuge dichiarante	AN
7	80	1	Sesso del coniuge dichiarante; assume il valore "M" oppure "F"	A
8	81-88	8	Data di nascita del coniuge dichiarante;	NU
9	89-109	21	Comune o stato estero di nascita del coniuge dichiarante	AN
10	110-111	2	Sigla della provincia di nascita del coniuge dichiarante; per i nati all'estero impostare a spazio ***** Residenza anagrafica *****	A
11	112-132	21	Comune di residenza del coniuge dichiarante	AN
12	133-134	2	Sigla della provincia di residenza del coniuge dichiarante	A

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
13	135-139	5	C.A.P. del comune di residenza del coniuge dichiarante	NU
14	140-174	35	Indirizzo di residenza del coniuge dichiarante: frazione, via e numero civico	AN
15	175-178	4	Prefisso telefonico	NU
16	179-186	8	Numero di telefono	NU
			***** Domicilio fiscale *****	
17	187	1	Comune di residenza variato da meno di 60 giorni: assume i valori - 0 : comune non variato (casella non barrata) - 1 : comune variato (casella barrata) ***** Totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati non variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente *****	NU
18	188-196	9	Totale reddito dominicale	NU
19	197-205	9	Totale reddito agrario	NU
20	206-214	9	Reddito imponibile dei fabbricati ***** Redditi dei terreni variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente - Quadro A *****	NU
21	215-223	9	Reddito dominicale del terreno	NU
22	224	1	Titolo: assume un valore compreso tra "1" e "4"	NU
23	225-233	9	Reddito agrario del terreno	NU
24	234-236	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
25	237-241	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
26	242-250	9	Canone di affitto	NU
27	251	1	Casi particolari: assume un valore compreso tra "1" e "3"	NU
28	252	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU
29	253-261	9	vedi campo 21	NU
30	262	1	vedi campo 22	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
31	263-271	9	vedi campo 23	NU
32	272-274	3	vedi campo 24	NU
33	275-279	5	vedi campo 25	NU
34	280-288	9	vedi campo 26	NU
35	289	1	vedi campo 27	NU
36	290	1	vedi campo 28	NU
37	291-299	9	vedi campo 21	NU
38	300	1	vedi campo 22	NU
39	301-309	9	vedi campo 23	NU
40	310-312	3	vedi campo 24	NU
41	313-317	5	vedi campo 25	NU
42	318-326	9	vedi campo 26	NU
43	327	1	vedi campo 27	NU
44	328	1	vedi campo 28	NU
45	329-337	9	vedi campo 21	NU
46	338	1	vedi campo 22	NU
47	339-347	9	vedi campo 23	NU
48	348-350	3	vedi campo 24	NU
49	351-355	5	vedi campo 25	NU
50	356-364	9	vedi campo 26	NU
51	365	1	vedi campo 27	NU
52	366	1	vedi campo 28	NU
53	367-375	9	vedi campo 21	NU
54	376	1	vedi campo 22	NU
55	377-385	9	vedi campo 23	NU
56	386-388	3	vedi campo 24	NU
57	389-393	5	vedi campo 25	NU
58	394-402	9	vedi campo 26	NU
59	403	1	vedi campo 27	NU
60	404	1	vedi campo 28	NU
61	405-413	9	vedi campo 21	NU
62	414	1	vedi campo 22	NU
63	415-423	9	vedi campo 23	NU
64	424-426	3	vedi campo 24	NU
65	427-431	5	vedi campo 25	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
66	432-440	9	vedi campo 26	NU
67	441	1	vedi campo 27	NU
68	442	1	vedi campo 28	NU
69	443-451	9	vedi campo 21	NU
70	452	1	vedi campo 22	NU
71	453-461	9	vedi campo 23	NU
72	462-464	3	vedi campo 24	NU
73	465-469	5	vedi campo 25	NU
74	470-478	9	vedi campo 26	NU
75	479	1	vedi campo 27	NU
76	480	1	vedi campo 28	NU
77	481-489	9	vedi campo 21	NU
78	490	1	vedi campo 22	NU
79	491-499	9	vedi campo 23	NU
80	500-502	3	vedi campo 24	NU
81	503-507	5	vedi campo 25	NU
82	508-516	9	vedi campo 26	NU
83	517	1	vedi campo 27	NU
84	518	1	vedi campo 28	NU
	-		***** Redditi dei fabbricati variati ri- spetto alla dichiarazione dell'anno precedente - Quadro B *****	
85	519-527	9	Rendita catastale del fabbricato	NU
86	528	1	Utilizzo: assume un valore compreso tra "1" e "5" o il valore "9"	NU
87	529-531	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
88	532-536	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
89	537-545	9	Canone di affitto del fabbricato	NU
90	546	1	Casi particolari: assume il valore "1", "2" o "3"	NU
91	547	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU
92	548-556	9	Vedi campo 85	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
93	557	1	Vedi campo 86	NU
94	558-560	3	Vedi campo 87	NU
95	561-565	5	Vedi campo 88	NU
96	566-574	9	Vedi campo 89	NU
97	575	1	Vedi campo 90	NU
98	576	1	Vedi campo 91	NU
99	577-585	9	Vedi campo 85	NU
100	586	1	Vedi campo 86	NU
101	587-589	3	Vedi campo 87	NU
102	590-594	5	Vedi campo 88	NU
103	595-603	9	Vedi campo 89	NU
104	604	1	Vedi campo 90	NU
105	605	1	Vedi campo 91	NU
106	606-614	9	Vedi campo 85	NU
107	615	1	Vedi campo 86	NU
108	616-618	3	Vedi campo 87	NU
109	619-623	5	Vedi campo 88	NU
110	624-632	9	Vedi campo 89	NU
111	633	1	Vedi campo 90	NU
112	634	1	Vedi campo 91	NU
113	635-643	9	Vedi campo 85	NU
114	644	1	Vedi campo 86	NU
115	645-647	3	Vedi campo 87	NU
116	648-652	5	Vedi campo 88	NU
117	653-661	9	Vedi campo 89	NU
118	662	1	Vedi campo 90	NU
119	663	1	Vedi campo 91	NU
120	664-672	9	Vedi campo 85	NU
121	673	1	Vedi campo 86	NU
122	674-676	3	Vedi campo 87	NU
123	677-681	5	Vedi campo 88	NU
124	682-690	9	Vedi campo 89	NU
125	691	1	Vedi campo 90	NU
126	692	1	Vedi campo 91	NU
127	693-701	9	Vedi campo 85	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
128	702	1	Vedi campo 86	NU
129	703-705	3	Vedi campo 87	NU
130	706-710	5	Vedi campo 88	NU
131	711-719	9	Vedi campo 89	NU
132	720	1	Vedi campo 90	NU
133	721	1	Vedi campo 91	NU
134	722-730	9	Vedi campo 85	NU
135	731	1	Vedi campo 86	NU
136	732-734	3	Vedi campo 87	NU
137	735-739	5	Vedi campo 88	NU
138	740-748	9	Vedi campo 89	NU
139	749	1	Vedi campo 90	NU
140	750	1	Vedi campo 91	NU
			***** Deduzione abitazione principale: deve essere impostata solo quando viene calcolato il reddito *****	
141	751-754	4	Deduzione ***** Oneri Quadro "E" Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta *****	NU
142	755-763	9	Spese mediche interamente detraibili	NU
143	764-772	9	Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 500.000	NU
144	773-781	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale dichiarati	NU
145	782-790	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale spettanti	NU
146	791-799	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione prinipale dichiarati	NU
147	800-808	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione prinipale spettanti	NU
148	809-817	9	Interessi passivi per mutui agrari dichiarati	NU
149	818-826	9	Interessi passivi per mutui agrari spettanti	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
150	827-835	9	Assicurazioni e contributi volontari dichiarati	NU
151	836-844	9	Assicurazioni e contributi volontari spettanti	NU
152	845-853	9	Filler: vale sempre spazio	NU
153	854-862	9	Filler: vale sempre spazio	NU
154	863-871	9	Spese funebri	NU
155	872-880	9	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria	NU
156	881-889	9	Altri oneri per i quali spetta la detrazione ***** Oneri Quadro "E" Oneri deducibili dal reddito complessivo *****	NU
157	890-898	9	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	NU
158	899-907	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche dichiarati	NU
159	908-916	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche spettanti	NU
160	917-925	9	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	NU
161	926-934	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale dichiarata	NU
162	935-943	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale spettante	NU
163	944-952	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo dichiarati	NU
164	953-961	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo spettanti	NU
165	962-970	9	Spese mediche per l'assistenza ai portatori di handicap	NU
166	971-979	9	Altri oneri deducibili ***** Altri dati Quadro "F" ***** Acconto IRPEF: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	NU
167	980-985	6	Data della I rata di acconto	NU
168	986-994	9	Codice della banca, dell'ufficio	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I rata di acconto	
169	995-1003	9	Importo della I rata di acconto	NU
170	1004-1009	6	Data della II o unica rata di acconto	NU
171	1010-1018	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della II o unica rata di acconto	NU
172	1019-1027	9	Importo della II o unica rata di acconto	NU
			Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione	
173	1028-1036	9	IRPEF	NU
174	1037	1	Filler: vale sempre spazio	AN
175	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
176	1039-1040	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico o a bobina assume il valore spazio	AN

Prospetto di liquidazione (tipo record "F")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "F"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Riepilogo dei redditi *****	AN
4	20-28	9	Reddito dominicale del dichiarante	NU
5	29-37	9	Reddito dominicale del coniuge	NU
6	38-46	9	Reddito agrario del dichiarante	NU
7	47-55	9	Reddito agrario del coniuge	NU
8	56-64	9	Reddito dei fabbricati del dichiarante	NU
9	65-73	9	Reddito dei fabbricati del coniuge	NU
10	74-82	9	Reddito di lavoro dipendente del dichiarante	NU
11	83-91	9	Altri redditi del dichiarante ***** Calcolo dell' IRPEF *****	NU
12	92-100	9	Reddito complessivo del dichiarante	NU
13	101-109	9	Reddito complessivo del coniuge	NU
14	110-118	9	Crediti d'imposta sui dividendi del dichiarante	NU
15	119-127	9	Oneri deducibili del dichiarante	NU
16	128-136	9	Oneri deducibili del coniuge	NU
17	137-145	9	Reddito imponibile del dichiarante	NU
18	146-154	9	Reddito imponibile del coniuge	NU
19	155-163	9	Imposta lorda del dichiarante	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
20	164-172	9	Imposta lorda del coniuge	NU
21	173-175	3	Detrazione per coniuge a carico	NU
22	176-184	9	Detrazione per figli a carico	NU
23	185-193	9	Detrazione per altri familiari a carico	NU
24	194-196	3	Detrazioni per lavoro dipendente	NU
25	197-205	9	Detrazione per gli oneri del dichiarante	NU
26	206-214	9	Detrazione per gli oneri del coniuge	NU
27	215-223	9	Totale detrazioni d'imposta del dichiarante	NU
28	224-232	9	Totale detrazioni d'imposta del coniuge	NU
29	233-241	9	Imposta netta del dichiarante	NU
30	242-250	9	Imposta netta del coniuge	NU
31	251-259	9	Imposta netta totale	NU
32	260-268	9	Incremento delle detrazioni per figli a carico	NU
33	269-277	9	Ritenute	NU
34	278-286	9	Crediti d'imposta	NU
35	287	1	Campo segno ***** Va indicato "+" nel caso in cui il campo successivo sia positivo, "-" in caso sia negativo *****	AN
36	288-296	9	Rigo differenza	NU
37	297-305	9	Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione	NU
38	306-314	9	Acconti versati ***** Calcolo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale *****	NU
39	315-323	9	Reddito imponibile ai fini del calcolo del C.S.S.N.	NU
40	324-332	9	Contributo dovuto	NU
41	333-341	9	Eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione	NU
42	342-350	9	Acconti versati ***** Versamenti o rimborsi da	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			effettuare a cura del sostituto *****	
43	351-359	9	Imposta IRPEF da versare	NU
44	360-368	9	Imposta da versare per il C.S.S.N.	NU
45	369-377	9	Imposta IRPEF da rimborsare	NU
46	378-386	9	Imposta da rimborsare per il C.S.S.N.	NU
47	387-395	9	Prima rata di acconto IRPEF per il 1996	NU
48	396-404	9	Prima rata di acconto per il 1996 del C.S.S.N.	NU
49	405-413	9	Seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 1996	NU
50	414-422	9	Seconda o unica rata di acconto per il 1996 del C.S.S.N.	NU
			***** Codici diagnostici: vengono impostati a "1" in caso di errata o incompleta indicazione dei dati, altrimenti valgono "0" *****	
51	423	1	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	NU
52	424	1	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	NU
53	425	1	Errata o incompleta compilazione dei dati del sostituto d'imposta	NU
54	426	1	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	NU
55	427	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "A" del dichiarante	NU
56	428	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "A" del coniuge	NU
57	429	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "B" del dichiarante	NU
58	430	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "B" del coniuge	NU
59	431	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "C" del dichiarante	NU
60	432	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "D" del dichiarante	NU
61	433	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "E" del dichiarante	NU
62	434	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "E" del coniuge	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
63	435	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "F" del dichiarante	NU
64	436	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "F" del coniuge	NU
65	437-1037	601	Filler: impostato a spazio	AN
66	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
67	1039-1040	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico o a bobina assume il valore spazio	AN

Record di coda (tipo record "Z")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "Z"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-5	2	Progressivo fornitura: assume lo stesso valore del tipo record "A"	NU
4	6-8	3	Numero totale volumi inviati	NU
5	9-11	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
6	12-17	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
7	18-22	5	Codice fornitura: sempre impostato al valore "73095"	NU
8	23-31	9	Numero complessivo di record contenuti nel supporto esclusi i record "A" e "Z"	NU
9	32-40	9	Numero di dichiarazioni contenute nel supporto	NU
10	41-49	9	Numero di dichiarazioni congiunte contenute nel supporto	NU
11	50-58	9	Numero record di tipo "B"	NU
12	59-67	9	Numero record di tipo "C"	NU
13	68-76	9	Numero record di tipo "D"	NU
14	77-85	9	Numero record di tipo "E"	NU
15	86-94	9	Numero record di tipo "F"	NU
16	95-1037	943	Filler: vale sempre spazio	AN
17	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
18	1039-1040	2	Filler: in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico o a bobina assume il valore spazio	AN

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 357.000		- annuale	L. 65.000	
- semestrale	L. 195.500		- semestrale	L. 45.500	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 65.500		- annuale	L. 199.500	
- semestrale	L. 46.000		- semestrale	L. 108.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.		
- annuale	L. 200.000		- annuale	L. 687.000	
- semestrale	L. 109.000		- semestrale	L. 379.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 2 0 0 2 5 5 2 9 5 *

L. 8.400